

Piras Ugo

Da: "cromoduro" <cromoduro@virgilio.it>
 A: "Piras Ugo" <piras.u@provincia.modena.it>
 Data invio: lunedì 1 settembre 2003 16.24
 Allega: descrizione dell'attività.zip
 Oggetto: Re: Provincia di Modena: Variante PTCP zone stabilimenti RIR

La presente per inviarvi in allegato una proposta di correzione circa la descrizione dell'attività di Cromoduro, sul quadro conoscitivo propostoci.

Tali modifiche, se possibili, per correggere alcune piccole inesattezze e per non divulgare oltremisura (rendere disponibili su internet, ecc.) composizioni di bagno da Voi stralciate dalla ns. relazione ai sensi del D.lgs 334/99 art.5 comma 3 che rappresentano una parte del know-how di Cromoduro s.r.l.

Per quanto riguarda il punto 7.10.2 è inesatto affermare che il rabbocco dell'acido fluoridrico è effettuato da una ditta esterna ma da un nostro operatore adeguatamente formato.

Sperando di non crearVi difficoltà, restando in attesa di un Vs riscontro e disponibili per qualsiasi chiarimento nella persona di Malavasi Federico, porgiamo distinti saluti.

PROVINCIA DI MODENA	
All. _____	
90984	Del 2 SET 2003
Cl. 17.3.1	Prec. _____
Anno _____	Fasc. 25 Sub _____

PROVINCIA DI MODENA PERVENUTO AL PROTOCOLLO
- 2 SET. 2003
ASSEGNATO A PIANIFIC TERR

7.10 CROMODURO S.R.L.

Descrizione dell'attività

I processi realizzati presso la Cromoduro di Modena sono: la cromatura, l'elettrolucidatura dell'acciaio inox, il decapaggio dell'acciaio inox, la passivazione dell'acciaio inox, la cromatazione dell'alluminio e la scromatura. Lo stabilimento si trova in un'area industriale nella immediata periferia della città di Modena. Segue una descrizione delle attività svolte e successivamente un approfondimento sulle modalità di utilizzo delle sostanze ritenute a rischio di incidente rilevante, cioè l'acido cromico e l'acido fluoridrico.

1. Cromatura

Nell'azienda sono presenti due zone dove è effettuata la cromatura dura, nota anche come cromatura "a spessore". Con questa lavorazione si conferiscono particolari proprietà chimico-fisiche alla superficie del pezzo trattato, quali la durezza, la scorrevolezza, la resistenza all'usura, l'inossidabilità, etc.

Per eseguirla occorre preparare la parte da cromare con la sabbiatura o la lucidatura in modo da garantire un buon fissaggio del deposito iniziale. Per evitare l'inquinamento della sabbia da parte dei pezzi da pallinare, questi devono essere perfettamente puliti con detergenti o sgrassanti, pulizia effettuata anche per la lucidatura. Dopo l'operazione di montaggio (su telai plastificati), che garantisce il contatto elettrico del pezzo, questo è immerso in una delle vasche (Numero totale di vasche nella zona di cromatura vecchia = 16; numero totale di vasche nella nuova zona di cromatura = 2) contenenti acido cromico e acido solforico al quale è applicata una differenza di potenziale. Le parti che non devono essere cromate, sono protette con una vernice asportabile. Terminata la cromatura, il pezzo è lavato con acqua corrente su un cunicolo di raccolta. Le acque di lavaggio sono destinate al trattamento chimico-fisico di depurazione.

Se il pezzo ha, in base al disegno, delle quote particolarmente restrittive, può essere prevista una rettifica prima e dopo la cromatura.

Nella zona di cromatura con impianto automatico (galvanica 2), sono presenti due vasche con acqua in cui i pezzi sono lavati staticamente e l'acqua sporca è utilizzata per reintegrare l'acqua evaporata del bagno.

Se il pezzo deve essere brillante, le parti cromate sono lucidate e le parti non cromate soggette ad ossidazione, sono protette con Olio protettivo per metalli.

2. Elettrolucidatura dell'acciaio inox (galvanica 2)

L'elettrolucidatura è un trattamento galvanico atto a conferire brillantezza e scorrevolezza all'acciaio inox. I particolari da trattare sono puliti con detergenti o sgrassanti allo scopo di garantire la bagnabilità del pezzo. Gli stessi sono montati su appositi telai in modo da garantire il contatto elettrico e immersi in una delle vasche di elettrolucidatura (numero totale di vasche = 2) contenenti una miscela acida.

I pezzi ottenuti sono successivamente lavati staticamente per più volte; i lavaggi sono riciclati in cascata e l'ultima vasca è in parte inviata al depuratore per il trattamento chimico-fisico ed in parte smaltita.

I pezzi alla fine sono asciugati ed imballati.

3. Decapaggio acciaio inox (galvanica 2)

Il decapaggio è un trattamento chimico che può essere eseguito prima della elettrolucidatura e permette di pulire le saldature dalle scorie, lavorazione che può essere eseguita anche come trattamento a se stante.

I particolari sono introdotti in un cestello di acciaio inox ed immersi in una vasca contenente una miscela acida.

I pezzi sono poi lavati con acqua in una vasca e inviati alla lavorazione successiva. Le acque di lavaggio concentrate vanno ad integrare il bagno decapante.

4. Passivazione dell'acciaio inox (galvanica 2)

La passivazione permette di proteggere l'acciaio inox dall'ossidazione. I pezzi sono inestetizzati ed immersi in una miscela acida. I pezzi sono successivamente lavati staticamente, asciugati ed imballati. Le acque di lavaggio concentrate vanno ad integrare il bagno passivante.

5. Cromatazione dell'alluminio (galvanica 2)

La cromatazione dell'alluminio è un processo di ossidazione effettuato per proteggere il pezzo o per prepararlo alla verniciatura.

I pezzi sono montati su telai in acciaio inox e immersi in una miscela decapante, lavati e immersi nuovamente in una soluzione apposita alla cromatazione per un tempo determinato. Successivamente si effettua la sgocciolatura, asciugatura, pulizia ed imballaggio.

6. Scromatura

Per effettuare lavorazioni di pezzi già trattati, a volte è richiesta una scromatura chimica. Il pezzo è immerso in vasche (numero totale = 2) contenenti acido per un tempo che dipende dallo spessore da asportare.

Il pezzo è lavato a spruzzo con acqua sulla stessa vasca e inviato alla lavorazione successiva.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ IN CUI INTERVENGONO SOSTANZE PERICOLOSE

L'acido cromico (Triossido di Cromo, CrO_3) arriva dal fornitore in pianali da 900 Kg ciascuno, dove sono imballati fusti di materiale solido in scaglie da 50 Kg l'uno; di solito arrivano 4-5 pianali una volta ogni 3 mesi. I pianali vengono scaricati col muletto e stoccati in luogo coperto, sopraelevato e lontano da sostanze combustibili. I fusti sono sigillati fino al momento dell'utilizzo. Al momento dell'utilizzo il pianale viene movimentato con muletto sino al luogo dove viene effettuata la dissoluzione, operazione che avviene in media una volta ogni 3 settimane. L'operatore preposto procede al sollevamento con paranco e, raggiunto il bordo vasca, all'apertura del fusto e al rovesciamento del solido nella vasca. L'operatore è munito di guanti e indumenti antiacido, occhiali e maschera con filtri per nebbie acide, oltre ai normali Dispositivi di Protezione Individuale. I fusti vengono sempre vuotati del loro intero contenuto e lavati e sgocciolati sulla vasca. Ogni vasca è dotata di aspirazione a cappa ed è plastificata con PVC e calata in un idoneo bacino di contenimento. Durante l'operazione, tutti gli addetti in prossimità della vasca vengono dotati di maschera con filtri contro le nebbie acide. Come descritto nel ciclo produttivo, in ogni vasca sono presenti approssimativamente 250 g/l di acido cromico.

All'interno delle vasche avviene la riduzione del cromo sul pezzo per depositare galvanicamente la superficie. Ogni acqua di lavaggio eccedente viene trattata nell'impianto di depurazione chimico-fisico. I fondami di cromo esavalente e il cromo esausto vengono smaltiti da ditte autorizzate.

L'acido fluoridrico non viene stoccato, ma ordinato solo al momento di necessità di rabbocco della vasca. Il bidone da 50 Kg viene portato con muletto all'area di carico e scarico della vasca e aperto da un operatore dotato di maschera con filtri antiacido e indumenti protettivi antiacido, e viene posizionata una pompa a membrana nel tunnel in depressione. Il tunnel viene chiuso e dall'esterno viene azionata la pompa sino a svuotamento del fusto. Tutta l'area del tunnel è provvista di contenimento.

Piras Ugo

Da: "Ufficio Tecnico SAPI" <sapitec@sapispa.it>
A: "Piras Ugo" <piras.u@provincia.modena.it>
Data invio: venerdì 12 settembre 2003 16.54
Oggetto: Variante PTCP

SAPI S.p.A.
 Via Paletti 1
 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
 tel 059/534111
 fax diretto 059/534265
 e-mail sapitec@sapispa.it

C.a. Ing.Piras

Oggetto: Conferenza di Pianificazione per la Variante PTCP

Facendo riferimento al documento VALSAT chiediamo chiarimenti in merito al giudizio di "effetti incerti presumibilmente positivi" espresso relativamente alla carta della vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale.

In attesa di Vs.gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.

Ing.Andrea Tincani

PROVINCIA DI MODENA		
All.		
N° 95607 Del 16 SET 2003		
Cl. 17.3.1	Prec.	
(17.3.1 F. 25)		
Anno	Fasc. 7	Sub

PROVINCIA DI MODENA
PERVENUTO AL PR. SCOLLO
15 SET. 2003
ASSEGNATO A DANIFIC TERR.

Spett.le

PROVINCIA DI MODENA

l. _____
21/05/15 Del _____ = 9 OTT 2003

l. 173.1 Prec. _____

nno _____ Fasc. 25 Sub _____

PROVINCIA DI MODENA
PERVENUTO AL PROTOCOLLO

- 9 OTT. 2003

ASSEGNATO A P.T.

PROVINCIA DI MODENA

Area Programmazione e

Pianificazione Territoriale

Servizio Pianificazione territoriale e
paesistica

V.le Martiri della Libertà, 34
41100 MODENA

c.a. Arch. Lucia Moretti

Prot. 857

Oggetto: Piano provinciale delle zone interessate da stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante - PRIR. Note di commento.


S. Maria Mugnano, 3 ottobre 2003,

Come da accordi (cfr. ns comunicazione del 09/09/03) Vi trasmettiamo per conoscenza il materiale inviato al C.T.R., a seguito della loro richiesta del 26/03/2003 n. 181 (che alleghiamo alla presente).

In particolare alleghiamo:

- Programma attuativo di formazione specifica per gli operatori SCAM;
- Copia dell'autorizzazione allo scarico idrico dell'insediamento industriale;
- Classificazione quale industria insalubre di prima classe;
- Copia del verbale di collaudo/verifica annuale per n. 2 apparecchi a pressione;
- Copia delle autorizzazioni all'emissione in atmosfera;
- Per quanto riguarda le schede di sicurezza precisiamo che si è provveduto a fare richiesta (di cui si allega copia) ai fornitori di sostanze attive delle schede aggiornate secondo i D.M. 07/09/2002 e 12/12/2002. Alleghiamo quindi alla presente l'elenco delle schede aggiornate secondo i suddetti D.M. che i fornitori hanno provveduto ad inviarci e di quelle che, a suo tempo, abbiamo trasmesso in lingua inglese, ora tradotte in lingua italiana;
- Valutazione delle aree di danno per il rilascio per il rilascio tossico per valori di concentrazione pari al LOC;
- Riassunto dell'analisi della resistenza al fuoco delle strutture dei magazzini E3 ed H (TOP 6 e 7 dell'analisi degli scenari incidentali);
- SCAM ha consegnato al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Modena la documentazione integrativa finalizzata al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.

Distinti saluti


Ing. A. Zunelli
Resp. Processo Industriale

ISTRUTTORIA DELLO STABILIMENTO DI FITOFARMACI DELLA DITTA SCAM S.r.l. DI S. MARIA DI MUGNANO (MO)



Nota di osservazioni allegata al verbale CTR n. 181 del 26/03/2003.

- A) Alla luce delle ultime correzioni del RdS (inserimento di un nuovo scenario-Incendio automezzo- e rivalutazione degli effetti degli ipotetici incidenti) attivare per l'anno in corso una preparazione per i lavoratori specifica a riguardo presentando un programma attuativo completo di modalità e termini ed elenco dei partecipanti distinti per posto di lavoro, sostanze manipolate, turni di lavoro. Il programma dovrà essere condotto sia per le condizioni normali di esercizio, sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita di ogni reparto (impianto) e dovrà dare un rilevanza specifica alla formazione di chi opera nei reparti individuati come siti degli eventi incidentali nel RdS del Novembre 2002. Ciò risulti inserito nelle procedure attinenti al SGS.
- B) Munirsi di autorizzazione allo scarico idrico ai sensi del D.Lgs. 152/99 Art. 46 come stabilimento INDUSTRIALE, ai sensi del D.Lgs n° 152/99 Art 45 comma 7 a) , ovvero far pervenire la richiesta di rinnovo dell'atto esistente.
- C) Richiedere, se non ancora in possesso, la classificazione ai sensi del D.M. 05/09/94 quale industria insalubre di 1° Classe al Servizio Igiene Pubblica dell'ASL, e far pervenire la richiesta o l'atto già in possesso.
- D) Munirsi del verbale di verifica annuale per gli apparecchi a pressione in uso RD 824 per i recipienti a pressione PAG. 70 RdS Novembre 2002. Certificati di omologazione e verifiche per serbatoio in pressione Azoto ai sensi RD 824.
- E) Far pervenire copia dell'autorizzazione ai sensi del DPR 203/88 per le emissioni in atmosfera.
- F) Fornire le schede di sicurezza in lingua italiana: le stesse dovranno rispettare le prescrizioni del DM 04/04/97 e, per i preparati pericolosi, quelle del DM 7 Settembre 2002 "Modalità di informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio per i principi attivi che vengono utilizzati nelle lavorazioni" e le successive integrazioni del DM 12/12/02, fatta eccezione per i preparati disciplinati dai decreti legislativi del 17/03/95 n°194 e 26 Febbraio 2000, n.174.
- G) Valutare le aree di danno per rilascio tossico anche per valori di concentrazione pari al LOC ai fini della predisposizione dell'aggiornamento del PEE.
- H) Presentare un'analisi della resistenza al fuoco delle pareti e della copertura dei magazzini relativi ai TOP evidenziati nell'analisi degli scenari incidentali. L'analisi, condotta attraverso metodi analitici, a cura di professionista esperto di prevenzione incendi ed iscritto negli elenchi di cui alla Legge 07/12/1984, n°. 818, dovrà utilizzare una curva di incendio standardizzato valida per incendi di liquidi infiammabili.
- I) presentare al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Modena la documentazione integrativa, prevista dal comma 2 art. 3 del D.M. Interno 19.03.01, finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi e conforme agli allegati I e II del D.M. Interno 04.05.98, con riferimento alle attività presenti nello stabilimento comprese nell'allegato al D.M. Interno 16.02.82 e/o nelle tabelle A) e B) del D.P.R. n. 689/59; la documentazione necessaria è disponibile presso il Comando VV.F. di Modena (o scaricabile via internet dal sito: www.vvfmmodena.com).

Documenti Vari: DVAS-0/008

PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

ANNO 2003

REDAZIONE	Resp. Sviluppo Risorse Umane e Sistemi di Gestione		28/08/03
VERIFICA e APPROVAZIONE	Direzione Generale		28/08/03
REVISIONE	5	DISTRIBUZIONE	C Pag. 1 di 4

ELENCO DELLE REVISIONI


5	28/08/2003	3	Attività n. 5
4	20/12/2002	tutte	Nuovo piano attività formative 2003
3	27/12/2001	tutte	Nuovo piano attività formative 2002
2	29/11/2000	tutte	Nuovo piano attività formative 2001
1	18/12/1999	tutte	Nuovo piano attività formative 2000
REVISIONE N.	DATA	PAGINA	PARAGRAFO

DISTRIBUZIONE

Il presente documento è accessibile a tutti gli utenti collegati alla rete informatica interna "SCAMSRV1".

Le eventuali copie cartacee richieste sono distribuite in forma controllata attraverso Foglio di Trasmissione.

SICUREZZA		Periodo di svolgimento		Verifica apprendimento		Efficacia attività formativa		Tempi		Responsabilità	
n.	Attività formative	Personale coinvolto	Periodo di svolgimento	n. ore	Luogo	Docente	Responsabilità	Efficacia attività formativa	Tempi	Responsabilità	
1	Formazione Sicurezza (rif. DM 16/03/98)	Rep. Fertilizzanti (tutti)	Luglio-Settembre	4	SCAM	Dott. Zanni Medico Competente (Remark) Ing.D.Lorenzini (Remark)	Docente	Attività condotte secondo le norme e le procedure applicabili (V.1.)	3 volte/anno	AES	
2	Formazione Sicurezza (rif. DM 16/03/98)	Rep. Agrofarmaci e Logistica (tutti) Manutentori (tutti)	Febbraio Maggio Settembre Dicembre	2 2 4 2	SCAM	Dott. Zanni (Remark) Ing.D.Lorenzini (Remark) e/o F.Tonelli (VSG) C.Maletti (VSG) P.Artoli (AES)	Docente	Attività condotte secondo le norme e le procedure applicabili (V.1.)	4 volte/anno	AES	
3	Esercitazione sull'utilizzo del materiale in dotazione	Squadra antincendio	Giugno	4	SCAM	P.Artoli (AES)	Docente	n.a.	n.a.	AES - VSG	
4	Esercitazione piano di emergenza interno	Tutti	Febbraio Luglio - Settembre	2 2	SCAM	A. Zunelli (RP/IRSSA) F. Tonelli (VSG) P.Artoli (AES)	Docente	n.a.	n.a.	RSSA	
5	L'analisi di Rischio. Formazione e addestramento per il personale in stabilimenti a rischio di incidente rilevante.	- Addetti dei reparti: Agrofarmaci, Magazzini, Manutentori - VSG - AES - RSSA - RSR/UESG - RGI - RM (vedi programma allegato)	Luglio - Dicembre	20	SCAM	Ing. Chiesa	Docente	Conoscenza delle cause di rischio identificate e dei contenuti delle istruzioni per la conduzione dei processi	-	-	
6	Formazione per il personale reperibile	Personale reperibile	Febbraio Settembre	2 2	SCAM	F. Tonelli (VSG) P.Artoli (AES)	Docente	Buona conoscenza della procedura Mod.04.7-01-AS	2 volte/anno	RSSA	
7	La normativa ADR	Logistica (tutti)	Settembre	8	SCAM	Resp. Logistica	Docente	n.a.	-	-	
8	Formazione per nuovi componenti (da individuare)	Nuovi componenti (da individuare)	Settembre - Dicembre	32	Comando Vigili del Fuoco	Test a cura del V.F.	V.F.	Rilascio di attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio	-	-	



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

MODENA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 e N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82

SI RILASCIATA A :

SCAM S.R.L.

PRATICA N. 0020361

IL PRESENTE C.P.I. CON VALIDITA' DAL: 05/11/93 AL: 05/11/96

PER L'ATTIVITA' :

- 059-230 STABILIMENTO PRODUZIONE FITOFARMACI CON
IMPIEGO DI SOLVENTI
- 060-991 DEPOSITO CONCIMI A BASE DI NITRATI,
FOSFATI E FITOFARMACI (OLTRE 500 QL)
- 015-262 DEP. LIQ. INF. E/O COMB. USO IND. ARTIG.
AGRIC. O PRIV. OLTRE 25 MC.
- 002-145 CABINA DI DECOMPRESSIONE DEL METANO
(OLTRE 50 NMC/H)
- 091-131 IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CALORE CON
COMBUSTIBILE GASSOSO (> 100.000 KCAL/H)
- 018-234 IMPIANTO DISTRIBUZIONE PUBBL. O PRIV.
DI GASOLIO
- 064-732 IMPIANTO ELETTROGENO AZIONATO DA
MOTORE ENDOTERMICO - (OLTRE 25 KW)

SITA NEL COMUNE DI: MODENA
VIA BELLARIA

NC 00164

IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:
IMPIANTI PERICOLOSI:
DEPOSITO STOCCAGGIO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI CON MAX 171 T.
DEPOSITO 15.000 Q.LI FERTILIZZANTI ORGANO-MINERALI
IMPIANTI DI FORMULAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI FITOFARMACI
IN POLVERE, LIQUIDI E IN SOSPENSIONE LIQUIDA A BASE DI ACQUA
===== SEGUE =====

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).

MODENA 11, 05.11.93



IL COMANDANTE

IL COMANDANTE PROVINCIALE



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

MODENA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1966 N. 966 e N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82

SCAM S.R.L.

PRATICA N. 0020361

===== PAG.: 2 =====

ANELLO IDRICO CON DIAMETRO CONDOTTA 100 MM. COLLEGATO A
SERBATOIO DA MC. 200. L'ALIMENTAZIONE E' ASSICURATA DA
N. 4 ELETTROPOMPE CON PORTATA TOTALE DI 120 MC/H (+ 120 DI
RISERVA) A 9 BAR E UNA POMPA DI MANTENIMENTO. TUTTE LE POMPE
HANNO COLLEGAMENTO ELETTRICO PREFERENZIALE E QUELLO DI
EMERGENZA CON IL GRUPPO ELETTROGENO AD AVVIAMENTO AUTOMATICO
IMPIANTI DI SICUREZZA:

VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI LAVAGGIO DI CAPACITA' MC. 300
CON POSSIBILITA' DI ISOLAMENTO DAL COLLETTORE DI FOGNATURA.
CENTRALINA METEOREOLOGICA NEI LOCALI UFFICI.

--- relative all'impianto : 060 - 991

STOCCAGGIO MATERIE PRIME:

A) SOLIDE O IN POLVERE NEI LOCALI (G) PER UN TOTALE DI
CIRCA T. 350 TRA CUI: AZINPHOSMETIL T. 2, PARATHION ETHYL
T. 6, PARATHION METHYL T.2, CARBARYL T. 15, MANCOZEB
T. 10, ZIRAM T. 12, IDROSSIDO DI RAME T. 50,
RAME-OXICLORURO T. 100, FOLFET T. 20 -TMD T. 20,
SALI FENOSSI DERIVATI T. 10, SOLFATO DI RAME T. 30,
ZINEB T. 10 - ZOLFO T. 42, ZOLFO COLLOIDALE T. 20.

B) LIQUIDI IN APPOSITO LOCALE (H):

CICLOESANOLO T. 2,5, GLICOLE MONOETILICO T. 3,
GLICOLE DIETILINICO T.6, GLICOLE PROPILENICO T.5,
ISOFORONE T. 2, MONOCLOROBENZOLO T. 20, GLICERINE T. 2,
TENSIOATTIVI VARI T. 30,

STOCCAGGIO PRODOTTI FINITI:

A) PRODOTTI DI TERZA E QUARTA CLASSE DI TOSSICITA' NON IN-
FIAMMABILI PER UN TOTALE DI CIRCA 300 T NEL CAPANNONE E1

B) PRODOTTI DI PRIMA E SECONDA CLASSE NON INFIAMMABILI
NEL CAPANNONE E2 PER UN TOTALE DI CIRCA 300 T.

C) PRODOTTI INFIAMMABILI DELLE VARIE CLASSI TOSSICOLOGICHE
PER UN TOTALE DI 200 T. NEL CAPANNONE E3

--- relative all'impianto : 015 - 262

MC.70 XILOLO IN N. 2 CISTERNE INTERRATE DA MC. 35 CADAUNA

MC. 6 DI OLI LUBRIFICANTI IN FUSTI

MC. 2 DI BENZINA IN FUSTI

MC. 2 DI OLIO LUBRIFICANTE ESAUSTO IN FUSTI

MC. 35 DI ACQUA RAGIA MINERALE IN CISTERNA INTERRATA

MC. 35 DI OLIO LUBRIFICANTE BIANCO IN CISTERNA FUORI TERRA

===== SEQUE =====

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).

MODENA 11, 05.11.93

II

IL COMANDANTE

IL COMANDANTE PROVINCIALE





MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

MODENA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1966 N. 966 e N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82

SCAM S.R.L.

PRATICA N. 0020361

===== PAG.: 3 =====

--- relative all'impianto : 002 - 145

CABINA DECOMPRESSIONE METANO CON POTENZIALITA' MASSIMA DI
650 NMC/H

--- relative all'impianto : 091 - 131

IMPIANTO DI ESSICCAZIONE CONCIMI DI POTENZIALITA' DI
4.500.000 KCAL/H

CENTRALE TERMICA CON N. 2 CALDAIE DA 1.089.000 KCAL/H (PER
RISCALDAMENTO REPARTI LAVORAZIONE ANTIPARASSITARI) E DA
437.000 KCAL/H (PER RISCALDAMENTO ACQUA PER VASCHE)
CENTRALE TERMICA DA 550.000 KCAL/H PER RISCALDAMENTO REPARTO
LAVORAZIONE CONCIMI

CENTRALE TERMICA DA 500.000 KCAL/H PER IL RISCALDAMENTO
PALAZZINA SERVIZI PERSONALE

--- relative all'impianto : 018 - 234

1 DISTRIBUTORE PRIVATO DI GASOLIO COLLEGATO AD UN SERBATOIO
INTERRATO DA MC. 10

--- relative all'impianto : 064 - 732

POTENZA DA 128 KW

SOSTANZE PERICOLOSE :

--- relative all'impianto : 091 - 131

METANO

PER ALIMENTAZIONE IMPIANTI

LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO :
ESEGUIRE I CONTROLLI E LA MANUTENZIONE, DA ANNOTARE SU AP-
POSITO REGISTRO, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO CON LA SEGUENTE
FREQUENZA MINIMA:

- 1) CONTROLLO GIORNALIERO A VISTA DEGLI IMPIANTI
- 2) CONTROLLO SETTIMANALE DELLE POMPE ANTINCENDIO, DEL GRUPPO
ELETTROGENO E DELL'IMPIANTO INTERCETTAZIONE FOGNE
- 3) CONTROLLO TRIMESTRALE DEGLI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI
- 4) CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNI-
MENTO.

GARANTIRE L'OPERATIVITA' E L'ADDESTRAMENTO DI UNA SQUADRA DI
EMERGENZA COMPOSTA DA ALMENO 6 UNITA'.

===== SEGUE =====

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certifi-
cato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rin-
nuovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualita-
tive e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data
di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).

MODENA li, 05.11.93

Il



IL COMANDANTE



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

MODENA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 e N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82

SCAM S.R.L.

PRATICA N. 0020361

===== PAG.: 4 =====


SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI :

- 12 IDRANTE A CASSETTA FINO A 45 MM.
- 2 ATTACCO UNI DA 70 PER AUTOMEZZI VF
- 3 IMPIANTO AUTOMATICO FISSO SCHIUMA
- 3 IMPIANTO SPRINKLER
- 2 IMPIANTO MANUALE FISSO ACQUA
- 24 ESTINTORE IDROCARBURO ALOGENATO DA KG.6
- 4 ESTINTORE PORTATILE CO2 DA 6 KG
- 4 ESTINTORE A POLVERE DA 6 KG.
- 62 ESTINTORE A POLVERE DA 9 KG.
- 12 ESTINTORE POLVERE PORTATILE 12 KG
- 4 ESTINTORI A POLVERE CARRELLATI 50 KG.
- 3 ESTINTORI A SCHIUMA CARRELLATI 200 LT.
- 23 IDRANTE S/F SUOLO FINO A 45 MM.

***** IL PRESENTE C.P.I. E' FORMATO DA NUMERO: 004 PAGINE *****

Il responsabile della attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).

MODENA li, 05.11.93




IL COMANDANTE



SCAM - Modena	
Protocollo N. <u>1314</u> del <u>8-4-03</u>	
Ufficio <u>Zuelli</u>	

Comune di Modena

Settore Ambiente



Data 4-4-03

prot. n° 46600

AM-220X

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO OPERE IDRAULICHE

Richiamata:

l'autorizzazione allo scarico rilasciata da questa Amministrazione in data 27/04/99 con atto prot. 3049/99 al Sig. Pirani Marco in qualità di Legale Rappresentante della ditta **S.C.A.M. s.r.l.**, avente sede legale in Modena, via Strada Bellaria, 164, relativamente alle acque reflue prodotte nell'insediamento sito in Modena, via **Strada Bellaria, 164**;

Viste:

- la domanda di autorizzazione allo scarico presentata in data 13/12/2002 dal Sig. Pirani Marco in qualità di Legale Rappresentante della ditta **S.C.A.M. s.r.l.**, avente sede legale in Modena, via Strada Bellaria, 164, relativamente alle acque reflue prodotte nell'insediamento sito in Modena, via **Strada Bellaria, 164**;

Accertato:

- che la ditta S.C.A.M. s.r.l. nell'insediamento sito in via Strada Bellaria, 164 svolge in due distinte unità produttive l'attività di produzione di fertilizzanti e fitofarmaci;
- che tale attività non rientra tra quelle indicate nella Tabella 3/A di cui all'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e succ. mm. e ii.;
- che per i reflui di lavorazione e di prima pioggia provenienti dal reparto produzione di fitofarmaci è previsto sia il conferimento a ditte autorizzate che lo smaltimento nello Scolo Acquara, dopo essere stati sottoposti a stoccaggio e trattamento chimico-fisico;
- che le acque reflue provenienti dai servizi igienici e dalla mensa sono raccolte e trattate in un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale e poi recapitate nello Scolo Acquara;
- che i reflui originati dalle acque meteoriche provenienti dal reparto produzione fertilizzanti vengono raccolte in una vasca per essere poi riutilizzate nel ciclo produttivo, tale vasca è dotata di troppo pieno per l'evacuazione delle acque in eccesso, che recapiterà nello Scolo Acquara;
- che le rimanenti acque reflue derivano unicamente dagli apporti meteorici;
- che l'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto nonché tramite n° 2 pozzi privati;

Considerato:

che, ai sensi della vigente normativa in materia, l'insediamento in questione viene classificato come industriale così come le acque reflue da esso prodotte;

Visto:

il parere favorevole espresso dall'ARPA – Sez. prov. di Modena, distretto di Modena, in data 17/02/03 prot. 370/R assunto agli atti in data 07/03/03 con prot. gen. 31458 prot. amb. 1486;

Ai sensi:

- del D.Lgs. n° 152 del 11.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- della L.R. n° 7 del 29.01.1983 e successive modifiche ed integrazioni;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n° 651 del 01.03.2000;
- del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- dell'art. 74 della Deliberazione Consiliare n° 260 del 16.07.1992;
- della Deliberazione Consiliare n° 151 del 18.07.1996;
- del Regolamento Comunale dei Servizi di Fognatura e degli Scarichi nelle Pubbliche Fognature di cui alla Deliberazione Consiliare n° 389/86;

AUTORIZZA

Il Sig. Pirani Marco in qualità di Legale Rappresentante della ditta **S.C.A.M. s.r.l.**, avente sede legale in Modena, via Strada Bellaria, 164, a scaricare le acque reflue prodotte dall'insediamento sito in Modena, via **Strada Bellaria, 164**, comprese le acque meteoriche, nello Scolo Acquara considerato estensione della pubblica fognatura, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici alla domanda di autorizzazione allo scarico e nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'art. n° 4 del Regolamento Comunale dei Servizi di Fognatura e degli Scarichi nelle Pubbliche Fognature;
2. le caratteristiche qualitative delle acque reflue di processo dovranno risultare costantemente tali da garantire il rispetto dei limiti previsti dalla **Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e succ. mm. e ii.** relativamente allo scarico nelle pubbliche fognature;
3. le caratteristiche qualitative delle acque reflue domestiche a seguito di trattamento in depuratore biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale dovranno risultare costantemente tali da garantire il rispetto dei limiti previsti dalla **Tabella I della L.R. 7/83** così come recepita nell'allegato B del "Nuovo Regolamento dei servizi di fognatura e degli scarichi nelle pubbliche fognature" del Comune di Modena;
4. I valori limite di emissione di cui ai punti 2 e 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluiti con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento;
5. il pozzetto di prelievo campioni per ogni tipologia di scarico nello Scolo Acquara dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
6. a cura del titolare della presente autorizzazione dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione;
7. dovrà essere presentata al soggetto gestore del Servizio di fognatura e depurazione, entro il 31 Gennaio di ogni anno, autodenuncia dei quantitativi idrici prelevati nel corso dell'anno precedente e delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque scaricate;

AVVERTE

- ⇒ che l'esercizio nello stabilimento industriale di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di nuova autorizzazione allo scarico, antecedentemente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- ⇒ che l'inosservanza delle sopra riportate prescrizioni ed avvertenze comporta l'applicazione delle previste sanzioni amministrative e penali, fino alla revoca dell'autorizzazione nei casi contemplati dalle vigenti disposizioni di legge.

La presente autorizzazione ha efficacia a partire dalla data di rilascio della stessa e per i successivi **quattro anni**, fatte salve possibili revisioni o modifiche; l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata al Settore Ambiente del Comune di Modena con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza.

Il Responsabile dell'Ufficio Opere Idrauliche
Geom. Giovanni Bartoli



Modena li. **7 4 AGO. 2003**

Alla **SCAM s.r.l.**
Via Belluria, n. 164
41100 Modena



e p.c Al Responsabile del **U.O. Ambientale**
Comune di Modena
Via Santi, n.40, Modena

Oggetto: D.M. 05-09-1994- Classificazione industria insalubre di I classe

In riferimento alla Vs. richiesta del 07-08-2003, Prot. 841, sulla base della documentazione presente agli atti di questa amministrazione si valuta la ditta SCAM s.r.l in indirizzo come rientrante nella categoria industri insalubri di I classe, in base all'allegato del D.M. 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie", in particolare per l'attività di produzione di prodotti agrofarmaci, indicati nel citato decreto nella Parte I, sezione B, punto 12, Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni) - produzione, formulazione.

Si invia, inoltre al Comune di Modena, Settore Ambiente, per gli adempimenti di conseguenza.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
Igiene Pubblica
(Dott. Andrea Lambertini)

Per informazioni: dott.ssa Iuliana Defta, tel. 059 345187.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA - AZIENDA U.S.L. DI MODENA											
Dipartimento di Prevenzione - Ser. Imp. Antinf. - Viale Medaglie d'oro, 59/c, Modena - Tel. 059/435461											
VERBALE DI CONTROLLO APP. A PRESSIONE - R.D. n° 824 12/5/1927											
sigla/matr./anno		n. f.		costruttore		Tipo		prescr.		scad. u.s.l.	
MI 958531 0		83259		S.E.A.		8				07/00116	
I pres.		II pres.		I temp.		II temp.		sup.		prod.	
9.8				-10		+50				4000	
										10/9907/00	
ragione sociale ditta						Cod. Fisc. o Part. IVA			Cod. Ditta So. Inst. Sc. Ad.		
SCAM S.R.L.						00174670364			12427		
Indirizzo installazione - Frazione						Comune			CAP		
VIA BELLARIA 164						MODENA			41100		
Indirizzo addebito - Frazione						Comune			Zona		
VIA BELLARIA 164						MODENA					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> period. interna generale <input type="checkbox"/> straor. idraulica completa <input type="checkbox"/> const. esorc. esercizio </div> <div> <input type="checkbox"/> esito neg. prescriz. <input checked="" type="checkbox"/> 310195 matr. tecn. </div> <div> DATA 27/05/03 </div> </div> <p>Trattasi d'apparecchio usato come serbatoio per lo stoccaggio di aria compressa, pressione di vertice pari a 6,7 bar.</p> <p>Regolare funzione merito dell'apparecchio e degli accessori prescritti in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scarico di fondo libero; - Valvole di sicurezza (tre) a molla libere ed efficienti; - Manometro in tolleranza. 											
CONCLUSIONI: nelle attuali condizioni di installazione e di esercizio l'apparecchio <input checked="" type="checkbox"/> può funzionare <input type="checkbox"/> non può funzionare											
Prossima verifica: <input type="checkbox"/> interna generale <input type="checkbox"/> idraulica completa <input checked="" type="checkbox"/> idraulica esercizio											
da eseguirsi entro il 05/04 <input type="checkbox"/> vedi seguito allegato											
funzionario U.S.L. Veronesi Roberto Luca											



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
OMOLOGAZIONE DI IMPIANTO APPARECCHI A PRESSIONE

993844/MI MATRICOLA E BIGLIA		42231/270 N. FABBRICA		12 DIP.	COD. PROV. COM.	CODICI DITTA INST. ADD.							
R.G. TIPO				SIO stab. F.M. Assago (MI) DITTA COSTRUTTRICE									
14,7 bar I PRESSIONE	vuoto II PRESSIONE	-196°C I TEMPERAT.		II TEMPERAT.	SUPERFICIE	PRODUCIBILITÀ	3.340 LIT. CAPACITÀ						
DITTA INSTALLAZ. CER industria (BO) c/o S. C. A. M. s.n.c. Strada bellaria, 164 S. Maria di Mugnano (MO)						C. ZONA	C.S./ZONA						
						CL. ECONOM.							
DATA ULTIME VERIFICHE:		INTERNA	IDRAULICA	FUNZIONAMENTO	ANNO COSTRU. 1977								
VAR. 16 D - CERTIFICATO DELLE PROVE E VERIFICHE ESEGUITE													
<input checked="" type="checkbox"/> Impianto <input type="checkbox"/> Straord.				<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> </table>				2	2	0	5	0	3
2	2	0	5	0	3								
<input checked="" type="checkbox"/> Interna Generale <input type="checkbox"/> Idraulica Completa				<input checked="" type="checkbox"/> A Calder Essenziale <input type="checkbox"/> Sopraluogo									
DATA													

Si identifica l'apparecchio dalle punzonature di collaudo e targa del costruttore. Esente da difetti, danni o altro dovuti al trasporto montaggio o altro. Trattasi di recipiente con intercapedine isolata sottovuoto contenente Azoto per uso industriale. E' presente manometro con fondo scala a 25 bar in ordine. Vuoto nella norma, altri accessori in ordine. E' protetto da n°1 Valvola di Sicurezza sufficiente ed efficiente Fema mod. 34002-bn matr. N° VS87152/10 tarata a banco a 14 bar dal personale specializzato della ditta. Si piombano la V. di S. e l'intercettazione Adler Ø 1" a monte della suddetta v. di s. in posizione di completa apertura, si fa carico alla ditta di segnalare ogni variazione delle suddette piombature al P.M.P. di competenza.

Le operazioni eseguite sono quelle contrassegnate in casella

ESITO: _____ NELLE ATTUALI CONDIZIONI DI IMPIANTO, L'APPARECCHIO
 RISPONDE ☒ ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI OMOLOGAZIONE
 NON RISPONDE ☐
 L'APPARECCHIO È SOGGETTO ☒ ALLE DISPOSIZIONI PERIODICHE DA PARTE DELLA DITTA/COMPETENTE
 NON È SOGG. ☐

☒ Vedi seguito allegato

NOTE PER IL CED

ESISTONO PRESCRIZIONI ☐



TIMBRE E FIRMA DEL TECNICO


[Firma]

NOTE PER L'U.A.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PUNTI DI EMISSIONE

Punto di Emission e	Provenienza	Tipo di abbattitore (*)	Data e numero autorizzazione	Sostanze Emesse	Concentrazione Valore Autorizzato (mg/Nm³)	Portata Valore Autorizzato (Nm³/h)	Frequenza Autocontrol li da Autorizzazi one (mesi)	Frequenza Autocontrol li Pianificat i (mesi)
REPARTO FERTILIZZANTI ORGANO-MINERALI								
E 1/1	Essiccamento	FT AU	Prot. N° 83042/ 8.7.8 - det. N° 724 del 02/08/02	Polvere di Fertilizzanti Organo- minerali Ammoniaci	30 150	50.000	6	4
E 1/2	Raffreddamento	FT AU		Polvere di Fertilizzanti Organo- minerali Ammoniaci	30 150	32.000 (70.000 con impianto di produzione fermo)	6	4
E 1/3	Antimpaccamento	FT		Polvere di Fertilizzanti Organo-minerali	30	8.000	6	4
E 1/4	Vagliatura	FT			30	6.000	6	4
E 1/7	Confezionamento Sacconi	FT			15	10.000	6	4
REPARTO AGROFARMACI E FERTILIZZANTI FOGLIARI								
E 3/1	Formulazione Confezionamento (polveri colorate)	FT	Prot. 13939 del 3/8/88 - comunicazione per continuazione delle emissioni del 27/07/89 ai sensi del DPR 203/88	Agrofarmaci in polvere	0.3	27.000	4	4
E 4/1	Formulazione Confezionamento (polveri bianche)	FT	Prot. 13939 del 3/8/88 - comunicazione per continuazione delle emissioni del 27/07/89 ai sensi del DPR 203/88	Agrofarmaci in polvere	0.3	23.000	6	4
E 5/2	Formulazione (liquidi)	AUV(**)+Ad	Prot. 41111/8.7.8.4 del 21/1/95	Agrofarmaci in polvere Xilolo- monoclorobenz ene-Nafta solvente- isoforone	0.1 100	6.000	3	3
E 5/3	Confezionamento (liquidi)	--	Prot. 41111/8.7.8.4. del 21/1/95	Agrofarmaci in polvere xilolo cicloesano ne isoforone	0.1 400 20	15.000	3	3

Punto di Emissione	Provenienza	Tipo di abbattitore (*)	Data e numero autorizzazione	Sostanze Emesse	Concentrazione Valore Autorizzato (mg/Nm ³)	Portata Valore Autorizzato (Nm ³ /h)	Frequenza Autocontrol li da Autorizzazi one (mesi)	Frequenza Autocontrol li Pianificati (mesi)
E 5/4	Confezionamento (liquidi)	--		Agrofarmaci in polvere NH3 Xilolo- cicloesanone -Isoforone- nafta solvente	0.1 40 300 (somma dei solventi riportati nella colonna precedente)	6.000	3	3
E 6/1	Carico polveri (paste)	FT	Prot. 42662/8.7.8.4 del 20/12/93	Agrofarmaci in polvere	0.3	1.500	6	4
E 6/3	Confezionamento (paste)	--		Agrofarmaci in polvere	1	7.000	6	4
E 7/1	Confezionamento (Fertilizzanti Fogliari)	FT	Prot. 37564/ /8.7.8.4 /96 del 27/1/97	Fertilizzanti	15	4.000	6	6
E 7/2	Miscelazione (Fertilizzanti Fogliari)	FT		Fertilizzanti	15	4.000	6	6
E 8/1	Confezionamento (erbicidi - topicidi)	FT	Prot. 29998/8.7.8.4 del 15/10/93	Agrofarmaci in polvere	0.6	4.000	6	4
E 9/1	Miscelazione Confezionamento (insetticidi civili)	FT	Prot. 14136 del 3/12/85- comunicazione di continuazione delle emissioni del 27/07/89 ai sensi del DPR 203/88	Agrofarmaci in polvere	0.6	4.000	6	6



Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo

Via Dei Mille, 21

40121 BOLOGNA BO

e p.c. Al MINISTRO DELL'AMBIENTE

P.zza Venezia, 11

00187 ROMA RM

e p.c. All'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

41100 MODENA MO

e p.c. Al SINDACO DEL COMUNE DI MODENA

41100 MODENA MO

Il sottoscritto rag. Cesarino Montebugnoli, in qualità di legale rappresentante della Ditta SCAM Srl, con sede legale in comune di Modena, località S. Maria di Mugnano, (provincia di Modena) Via Bellaria n.164 CAP 41010, fa domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del DPR 24 Maggio 1988, n. 203 per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di concimi organo-minerali e di fitofarmaci svolta attualmente negli impianti siti in comune di Modena (provincia di Modena) località S.Maria di Mugnano, Via Bellaria n.164 CAP 41010.

Si allegano alla presente:


- premessa e indice generale del dossier di denuncia,
- stralci planimetrici e topografici,
- n.10 schede inerenti a 9 unità produttive e 4 unità di servizio,
- allegato con schede inerenti alle sostanze manipolate o detenute.

In fede.

Modena, 27 Luglio 1989

Il Presidente

rag. Cesarino Montebugnoli



PROVINCIA
DI MODENA



AREA AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

Segreteria ☎ (059) 209.402 / 209.406

Via J. Barozzi, n. 340 cap 41100 Cod. fisc. e P.IVA 01375710363

☎ centr. (059) 209111
TELEFAX (059) 209409

Prot. n° 83042 / 8.7.8

DATA 5 AGO. 2002

OGGETTO: D.P.R. 24 maggio 1988 n.203, art.15 comma 1) lettera A) - L.R. 21 aprile 1999 n. 3. Trasmissione atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Ditta SCAM srl - UNITA' PRODUTTIVA N.1 - S. Maria di Mugnano MODENA.

ALLA DITTA
SCAM srl
Via Bellaria n. 164
41010 - S. Maria di Mugnano MODENA.

AL CAPO SETTORE AMBIENTE
DEL COMUNE DI MODENA

ALL'ARPA-MODENA
DISTRETTO DI MODENA

ALL'ARPA
SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, si trasmette copia dell'atto in oggetto, adottato da questa Amministrazione con prot. n. 83042 / 8.7.8.

Si richiede alla ditta in indirizzo restituzione dell'autorizzazione prot. n. 53080/8.7.8 del 5.6.2001 sostituita a tutti gli effetti dall'atto che si trasmette in allegato.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTROLLI
(Dott. Giovanni Rompianesi)

Prat. n. 397
MR/gn




PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI E ARIA

Dirigente ROMPIANESI GIOVANNI

Prot. N° 83042



Determinazione n° 724 del 02/08/2002

OGGETTO :

DPR 203/88.DITTA SCAM SRL - UNITA' PRODUTTIVA N. 1- S. MARIA DI MUGNANO - MODENA. AUTORIZZAZIONE PER LA MODIFICA DI UN IMPIANTO CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA A).

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 comma 2) attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;
- che l'art. 15 comma 1) lettera a) del citato D.P.R. n. 203/88 prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
- che all'art. 4 comma 1) lettera d) del citato D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;
- che la Regione Emilia Romagna con legge 21 aprile 1999 n. 3 ha delegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

Vista la domanda di autorizzazione presentata in data 6.11.1990, ai sensi dell'art. 15 -

comma 1 - lettera a) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, dalla ditta SCAM srl, con sede legale nel Comune di Modena, Via Bellaria n. 164, relativa agli impianti da modificare nel Comune di Modena, Via Bellaria n. 164, S. Maria di Mugnano;

Esaminato il progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione contenente i seguenti elaborati:

- scheda informativa generale completa di allegati compilata in ogni sua parte;

Vista l'autorizzazione prot. n. 39506/8.7.8 ai sensi dell'art.15/A del DPR 203/88, rilasciata dalla Provincia di Modena in data 7.6.2000;

Visto il provvedimento provinciale del 30.9.1999, adottato a seguito di rilevazioni analitiche che certificano un'elevata concentrazione di ammoniaca allo scarico delle emissioni n. 1/1 e 1/2, col quale si prescrive la presentazione di un progetto per la mitigazione dell'impatto da ammoniaca;

Vista la nota del 13.4.2001, pervenuta il 18.4.2001, e successiva integrazione del 27.4.2001, con cui la ditta in oggetto trasmette progetto per il ricircolo dell'aria di una frazione del raffreddamento di cui all'emissione E1/2 e per l'installazione di una colonna di abbattimento ammoniaca sull'emissione n. E1/1;

Vista l'istruttoria tecnica di Arpa Modena, Distretto di Modena, prot. n. 6156 del 15.5.2001, pervenuta il 16.5.2001;

Vista la nota del 20.2.2002, pervenuta il 4.3.2002, con cui la ditta SCAM SRL chiede di apportare alcune modifiche agli impianti autorizzati con il vigente atto;

Vista l'istruttoria tecnica di Arpa Modena, Distretto di Modena, prot. n. 3730 del 8.7.2002, pervenuta il 25.7.2002;

Vista la legge 13 luglio 1966 n. 615;

Visto il D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

Visto il D.P.C.M. 21 luglio 1989;

Vista la legge 4 agosto 1989 n. 288;

Visto il D.M. 12 luglio 1990;

Vista la L.R. 21 aprile 1999 n. 3;

visto l'articolo 107 comma 2 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'articolo 53 dello statuto;

D e t e r m i n a

di autorizzare ai sensi dell'art. 15, comma 1), lettera A) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, e fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti, i seguenti impianti con emissioni in atmosfera della Ditta SCAM srl nello stabilimento ubicato in Comune di Modena, Via Bellaria n. 164, S. Maria di Mugnano, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

PUNTO DI EMISSIONE E.1/1 - ESSICCAMENTO (+ Frazione raffreddamento)

Portata massima	50.000	Nmc/h (*)
Altezza minima	24	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Concimi organo minerali (polveri)	30	mg/Nmc (*)
Ammoniaca e suoi sali (come NH ₃)	150	mg/Nmc (*)
<u>Impianto di depurazione:</u> Filtro a Tessuto + Abbattitore ad umido (colonna riempita)		

PUNTO DI EMISSIONE E.1/2 - RAFFREDDAMENTO E INSACCAMENTO

Portata massima	32.000	Nmc/h (*)
Altezza minima	24	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Concimi organo minerali (polveri)	30	mg/Nmc (*)
Ammoniaca e suoi sali (come NH ₃)	150	mg/Nmc (*)
<u>Impianto di depurazione:</u> Filtro a Tessuto		

PUNTO DI EMISSIONE E.1/2 - INSACCAMENTO CON IMPIANTO DI PRODUZIONE FERMO

Portata massima	70.000	Nmc/h (*)
Altezza minima	24	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Concimi organo minerali (polveri)	30	mg/Nmc (*)
<u>Impianto di depurazione:</u> Filtro a Tessuto		

PUNTO DI EMISSIONE E.1/3 - VAGLIATURA

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	24	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Concimi organo minerali (polveri)	30	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> Ciclone + Filtro a Tessuto		

PUNTO DI EMISSIONE E.1/4 - ANTIMPACCANTE

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	24	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Concimi organo minerali (polveri)	30	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> Filtro a Tessuto		

PUNTO DI EMISSIONE E.1/7 - CONFEZIONAMENTO SACCONI

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8,8	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Concimi organo minerali (polveri)	15	mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a Tessuto

(*) I valori di emissione devono essere determinati a monte del convogliamento nel condotto generale di emissione.

Si fissa al 19.8.2002, il termine ultimo di messa a regime dell'emissione n. E1/2 (raffreddamento insaccamento) e E1/2 (insaccamento con impianto di produzione fermo).

Per l'emissione n. E1/2 dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 8 del DPR 24 maggio 1988 n. 203 e precisamente:

- a) comunicazione, 15 giorni prima, della messa in esercizio degli impianti a mezzo lettera raccomandata ar a Provincia, Comune e ARPA-MODENA;
- b) trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime, a mezzo raccomandata ar a Provincia, Comune e ARPA-MODENA, dei risultati delle analisi effettuate su **tre prelievi** eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda).

Il pH degli stoccaggi del concime organico NP non dovrà normalmente risultare inferiore a 6.

Le seguenti tipologie di impianti di depurazione, devono essere dotati di adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Le seguenti tipologie di impianti, devono essere dotati di adeguati sistemi per la registrazione computerizzata di:

- Ø pressione differenziale filtro a maniche
- Ø temperatura in ingresso al filtro a maniche
- Ø pH del liquido di lavaggio torre
- Ø portata di ricircolo del liquido di lavaggio torre
- Ø portata del blow down torre
- Ø temperatura della corrente gassosa in ingresso e in uscita dalla torre
- Ø pressione differenziale torre

I dati relativi ad 1 mese di tali registrazioni, dovranno essere raccolti su dischetti, conservati e consegnati, su richiesta, al Servizio Territoriale di Modena dell'ARPA, cui Scam srl dovrà fornire, nel caso i dati non siano interpretabili dai comuni programmi Windows, apposito software di lettura.

I valori registrati, insieme a quelli istantanei, devono essere resi immediatamente disponibili in caso di verifica dell'autorità di controllo.

Le registrazioni devono essere conservate per almeno 2 anni.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento ed analisi e valutazione degli

inquinanti ai sensi dell'art. 3, comma 2), punto b) del DPR 24 maggio 1988 n. 203, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

U.N.I. 10169 per la misura della portata.

U.N.I. 10263 per la determinazione del materiale particellare.

Ammoniaca e suoi sali, Azoto ammoniacale

Campionamento: UNICHIM 632

Determinazione: potenziometrica secondo il metodo per le acque IRSA/CNR 4010 (B)

Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i punti di prelievo siano dotati delle seguenti strutture:

- scala di sicurezza con salvavita;
- piattaforma con recinzione;
- bocchettone filettato internamente con diametro interno di 3 pollici; il bocchettone deve essere posto in un tratto rettilineo ed a sezione costante del camino, possibilmente ad una distanza a valle di qualsiasi strozzatura o gomito di almeno 8 diametri e a monte di almeno 3 diametri.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo devono comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DPR 547/55 e DPR 303/56).

Arpa Modena, Distretto Territoriale competente e Arpa Sezione Provinciale di Modena, sono incaricati di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art.8 comma 3 del DPR 203/88.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 5) del DPR 203/88, l'impresa in oggetto è tenuta ad **effettuare gli autocontrolli** delle proprie emissioni atmosferiche con una periodicità almeno

- **semestrale per tutte le emissioni;**
- **annuale per l'emissione n. 1/2 (insaccamento con impianto di produzione fermo).**

La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa Modena e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.


Si fa riserva di adeguare i valori di emissione sopra indicati, a valori più restrittivi fissati dalle linee guida che saranno emanate ai sensi dell'art. 3 comma 2) punto a) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.

Si fanno salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente atto sostituisce a tutti gli effetti la precedente autorizzazione rilasciata da questa Amministrazione con prot. n. 53080/8.7.8 del 5.6.2001.

Il Dirigente

Eno ROMPIANESI GIOVANNI



Copia - (Aut.)

E3/1

E4/1

14181

Data 03/08/1988 CO/CO

prot. n. 13939/88

Comune di Modena

Settore Ambiente e Risorse

IL SINDACO

- Vista la legge 13/7/1966 n.615
- Visti i pareri espressi dal CRIAER, nella seduta del 15/12/86 n.2196 e nella seduta del 26/04/88 n.2274;
- Visto l'art.152 della legge comunale e provinciale;

AUTORIZZA

L'esercizio del filtro secondario di sicurezza installato sulle aspirazioni provenienti dal reparto produttivo n.4, (E40), nonché degli impianti di abbattimento installati sulle singole aspirazioni installati presso la ditta SCAM sita in Modena via Bellaria 164 nel rispetto dei sottoripor-
tati limiti e prescrizioni:

- Portata emissione (E40) ≤ 23.000 Nmc/h
- Polveri $\leq 0,3$ mg/Nmc
- Quota di emissione dal suolo ≥ 16 m
- Esecuzione con periodicità semestrale dei rilevamenti sulla emissione da riportare sull'apposito registro.

ORDINA

Al sig. Montebugnoli Cesarino quale legale rappresentante della ditta Scam con sede in Modena via Bellaria 164 di provvedere entro sei mesi dalla data di notifica della presente ordinanza:

- all'installazione all'avviamento ed alla messa a regime del filtro supplementare di sicurezza sulle emissioni provenienti dall'unità produttiva n.3 in modo conforme al progetto presentato dall'azienda ed approvato dal CRIAER nel rispetto dei sottoriportati limiti e prescrizioni:

- Portata emissione (E3.1) ≤ 27.000 Nmc/h
- Polveri $\leq 0,3$ mg/Nmc
- Quota di emissione dal suolo ≥ 16 m

- di dare comunicazione scritta al settore risorse e tutela dell'ambiente dell'avvenuto adeguamento a quanto prescritto al comma precedente avvallato da almeno due analisi chimiche;

p. Il Sindaco
L'Assessore all'Ambiente
Gian Paolo Storchi



Prot. n° 41111/8.7.8.4/94

DATA.

RISPOSTA ALLA LETTERA N° _____ DEL _____

21 GEN. 1995

OGGETTO: D.P.R. 24 maggio 1988 n.203, art.15 comma 1) lettera A) -
L.R. 23 ottobre 1989 n.36. Trasmissione atto di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Ditta SCAM
s.r.l. - MODENA (MO).

E/5

ALLA DITTA
SCAM s.r.l.
Via Bellaria n. 164
41100 Modena (MO)

AL CAPO SETTORE RISORSE E TUTELA
AMBIENTALE DEL COMUNE DI MODENA

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI IGIENE
PUBBLICA DELL'AZIENDA U.S.L. DI MODENA
DISTRETTO N. 3 DI MODENA

AL RESPONSABILE DEL PRESIDIO MULTIZONALE
DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA U.S.L. DI MODENA

ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Assessorato all'ambiente

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, si
trasmette copia dell'atto in oggetto, adottato da questa Ammini-
strazione con prot. n. 41111/8.7.8.4./94


Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dr. Eriuccio Nora)

IL CAPO SERVIZIO
CONTROLLI AMBIENTALI
(Dr. Giovanni Rompianesi)

Prat. n. 1683

MR/mro



PROVINCIA DI MODENA SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Via Giardini 474/C - 41100 Modena

Telefono 059/209645-6

Telefax 059/209661

Prot. n. 41111/8.7.8.4./94

Data, 21 GEN. 1995

ATTO DIRIGENZIALE

AUTORIZZAZIONE PER LA MODIFICA DI UN IMPIANTO CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA A, D.P.R. 24 MAGGIO 1988, N. 203 - DITTA SCAM s.r.l. - UNITA' PRODUTTIVA N° 5 - MODENA (MO).

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 comma 2) attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;

- che l'art. 15 comma 1) lettera a) del citato D.P.R. n. 203/88 prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

- che all'art. 4 comma 1) lettera d) del citato D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

- che la Regione Emilia Romagna con legge 23 ottobre 1989 n. 36 ha delegato alle Amministrazioni Provinciali e al Circondario di Rimini le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

Vista la domanda di autorizzazione presentata in data 21.09.1994, ai sensi dell'art. 15 - comma 1 - lettera a) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, dalla ditta SCAM s.r.l., con sede legale nel Comune di Modena (MO), Via Bellaria n. 164, relativa agli impianti da modificare nel Comune di Modena (MO), Via Bellaria n. 164;

Esaminato il progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione contenente i seguenti elaborati:

- scheda informativa generale completa di allegati compilata in ogni sua parte;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 6342 del 6 dicembre 1988, resa esecutiva dal C.C.A.R.E.R. con decisione n. 9741/39 del 5 gennaio 1989 con la quale sono stati stabiliti, in assenza delle linee guida per il contenimento delle emissioni di cui all'art. 3, comma 2) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 limiti di riferimento per le emissioni provenienti da diversi settori produttivi;

Considerato che il Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) nella seduta del 28.11.1994 con parere n. 6841, ha valutato positivamente i sistemi di contenimento delle emissioni indicati nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione;

Vista la nota datata 19.10.94, pervenuta il 25.10.94, con la quale la ditta SCAM s.r.l. richiede una periodicità trimestrale per le analisi di autocontrollo;

Visto il parere del Comitato Tecnico Provinciale in materia di inquinamento atmosferico, di cui all'art. 9 della L.R. 36/89, espresso nella seduta del 20.01.1995 col quale si valutano positivamente le motivazioni addotte dalla Ditta nella nota anzidetta e si stabilisce di fissare trimestralmente le analisi periodiche di autocontrollo;

Accertato che dagli atti di ufficio risulta che sono state previste misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

Visto altresì il parere favorevole, prot. n. 39115/94 del 05.12.1994, espresso dal Sindaco del Comune di Modena ai sensi dell'art. 7, comma 4) del DPR 24 Maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 13 luglio 1966 n. 615;
Visto il D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322;
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;
Visto il D.P.C.M. 21 luglio 1989;
Vista la legge 4 agosto 1989 n. 288;
Vista la L.R. 23 ottobre 1989 n. 36;
Visto il D.M. 12 luglio 1990 n. 51;

Visto lo Statuto della Provincia di Modena approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 12.06.1991 con deliberazione n.136 - modificato con deliberazione n.195 del 18.09.1991 - controllato dal Co.Re.Co nella seduta del 18.10.1991 con atto prot. n.5911/AG ed in particolare l'art.52 che definisce le attribuzioni dei dirigenti di settore competenti per materia;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 15, comma 1), lettera A) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, e fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti, la Ditta **SCAM s.r.l.** (unità produttiva n° 5) ad effettuare nello stabilimento ubicato in Comune di Modena (MO), Via Bellaria n. 164, la modifica indicata nella relazione allegata alla domanda.

Per effetto della suddetta modifica risultano variate od aggiunte le seguenti emissioni:

Emissione n. 5/4 - Confezionamento

Per tale emissione, dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.8 del DPR. 24 maggio 1988 n.203 e precisamente:

- comunicazione, 15 giorni prima, della messa in esercizio degli impianti a mezzo lettera raccomandata ar a Provincia, Comune e Servizio di Igiene Pubblica;

- trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime a mezzo raccomandata ar a Provincia, Comune e Servizio di Igiene Pubblica, dei risultati delle analisi effettuate su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda).

Secondo quanto indicato nella relazione aziendale, il termine ultimo per la messa a regime degli impianti di cui al precedente punto è fissato al 23.01.1995.

Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione esclusivamente a seguito di motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Comune e al Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

PUNTO DI EMISSIONE N. 5/2 - MISCELATORE

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	14	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale Particellare	0,1	mg/Nmc
Xilolo, monoclorobenzolo, nafta solvente, isoforone	100	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>		
Lavaggio con soda + Adsorbitore a carboni attivi		

PUNTO DI EMISSIONE N. 5/3 - CONFEZIONAMENTO

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	14	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale Particellare	0,1	mg/Nmc
Xilolo e cicloesanone	400	mg/Nmc
Isoforone	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 5/4 - CONFEZIONAMENTO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	14	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale Particellare	0,1	mg/Nmc
Isoforone, xilolo, cicloesanone, nafta solvente	300	mg/Nmc
Ammoniaca	40	mg/Nmc

Relativamente al sistema di abbattimento ad umido all'emissione n° 5/2 (miscelazione) dovrà essere installato, ENTRO IL 01/09/1995, un misuratore in continuo del valore di pH della soluzione di lavaggio; tale sistema dovrà essere dotato di reintegro automatico dell'alcalinità e di idoneo sistema di allarme.

Il carbone attivo dell'impianto di adsorbimento deve essere sostituito con periodicità almeno mensile e comunque non oltre un aumento in peso del 20%. La data di sostituzione dei carboni attivi, relativi all'emissione 5/2, risulterà annotata sul registro degli autocontrolli.

Si stabilisce che per la verifica del rispetto dei limiti indicati ai precedenti punti fatte salve le determinazioni verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione ai sensi dell'art. 3 comma 2) punto c) del D.P.R. n. 203/1988, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM, e precisamente i metodi:

M.U. 422 e M.U. 467 per la misura della portata.
M.U. 402 o M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare.
M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili.
M.U. 632 per la determinazione dell'ammoniaca.

Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i punti di prelievo siano dotati delle seguenti strutture:

- scala di sicurezza con salvavita;
- piattaforma con recinzione;
- bocchettone filettato internamente con diametro interno di 3 pollici; il bocchettone deve essere posto in un tratto rettilineo ed a sezione costante del camino, possibilmente ad una distanza a valle di qualsiasi strozzatura o gomito di almeno 8 diametri e a monte di almeno 3 diametri.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo devono comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DPR 547/55 e DPR 303/56).

Il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente ed il Presidio Multizonale di Prevenzione, sono incaricati di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art.4 comma 3) lettere b) e c) della L.R. 23 ottobre 1989 n.36.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 3 lettera a) della L.R. 23 ottobre 1989 n.36, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con una periodicità almeno trimestrale per l'emissione n. 5/2, 5/3 e 5/4.

La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal Servizio di Igiene Pubblica e firmate dal responsabile dello impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Si fa riserva di adeguare i valori di emissione sopra indicati, a valori più restrittivi fissati dalle linee guida che saranno emanate ai sensi dell'art. 3 comma 2) punto a) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.

Si fanno salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

IL CAPO SERVIZIO
CONTROLLI AMBIENTALI
(Dr. Giovanni Rompianesi)



IL DIRIGENTE
(Dr. Eriuccio Mora)



ASSESSORATO
AMBIENTE E RISORSE

Modena,

3/12/1985. CO/ mt

E3/3

E9/1

I L S I N D A C O

Vista la legge 13.7.66 n. 615;

Visto il D.P.R. 15.4.71 n. 322;

Visto il parere espresso dal C.R.I.A.E.R. nella seduta del 14/10/1985 prot. 9591 - 14.495 - 16.096/7.19/'85 in merito alle emissioni provenienti dalla ditta SCAM sita in Modena Via Bellaria, 164.

Vista la propria precedente ordinanza n° 3155/83 notificata in data 26.9.1983

A U T O R I Z Z A

- L'esercizio dei sottospecificati, impianti di abbattimento, già installati presso l'azienda SCAM di Via Bellaria n. 164-Modena, condizionato al rispetto dei seguenti limiti quantitativi delle emissioni:

Emissione E 1 (Essiccazione fertilizzanti)

Portata aereiformi \leq 63.000 Nm³ / h

Polveri totali \leq 30 mg /Nm³

./...

./...

2.

Emissione E 3 (Aspirazione vagliatura)

Portata di aereiformi \leq 8.000 Nm³ / h

Polveri totali \leq 30 mg / Nm³

Emissione E 31 (Antiparassitari in polvere)

Portata di aereiformi \leq 2.400 Nm³ / h

Polveri totali \leq 0,6 mg / Nm³

Emissione E 32 (Antiparassitari in polvere)

Portata di aereiformi \leq 6.000 Nm³ / h

Polveri totali \leq 0,6 mg / Nm³

E3/3

Emissione E 35 (Confezionamento Erbicidi e Topicidi)

Altezza camino \leq 6 m.

Portata aereiformi \leq 4.000 Nm³ / h

Formulati \leq 0,6 mg / Nm³

E9/1

Emissione E 36 (Miscelazione e confezionamento Insetticidi Civili)

Altezza Camino \leq 6 m.

Portata aereiformi \leq 4.200 Nm³ / h

Formulati in sospensione \leq 0,6 mg / Nm³

Emissione E 2 (Raffreddamento concimi + Aspirazione
Insaccamento Concimi)

Portata aereiformi \leq 72.000 Nm³ / h

Formulati in sospensione \leq 30 mg / Nm³

./...

./...

3.

- Le modifiche intervenute a monte degli impianti di abbattimento delle emissioni E 7 ed E 8 e conferma i precedenti limiti quali-quantitativi.

- La soppressione dei punti di emissione E 5 ed E 28 e pertanto revoca l'autorizzazione all'esercizio dei relativi impianti di abbattimento.

Ferme restando le prescrizioni quali-quantitative vigenti per le altre emissioni per le quali non si è avuto nuovo pronunciamento del C.R.I.A.E.R.;

O R D I N A

- Al Sig. MONTEBUGNOLI CESARINO in qualità di Presidente pro-tempore della SCAM sita in Modena Via Bellaria n. 164:

- L'esecuzione entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza di ulteriori accertamenti analitici sulle emissioni E 25, E 26, E 27, E 29, E 30, E 33 e la presentazione dei relativi certificati;

- L'installazione, l'avvio e la messa a regime entro 6 mesi dalla presentazione della presente ordinanza, di un impianto di abbattimento sulle emissioni provenienti rispettivamente dalle unità produttive n. 2 e n. 3 come proposto dalla stessa azienda ed approvato dal C.R.I.A.E.R.; in modo da rispettare i seguenti limiti sulle emissioni:

- Altezza camino	\geq	16 m.
Portata aereiformi	\leq	15.000 Nm ³ / h
Polveri totali	\leq	0,3 mg / Nm ³

./...


./...

4.

Unità produttive n. 3 (Emissioni E 17 - E 18 - E 19 -
E 20 - E 22 - E 23 - E 24)

- Altezza del camino \geq 16 m
- Portata aereiformi \geq 8.400 Nm³ / h
- Polveri totali \leq 0,3 mg / Nm³

- L'esecuzione con periodicità semestrale, dei rilevamenti sulle emissioni, da effettuarsi a cura della Direzione dello stabilimento e da riportarsi sull'apposito registro notificato contestualmente alla presente ordinanza.





27505/8.7.8.4

Prot. n° _____

DATA, 22 AGO. 1994

RISPOSTA ALLA LETTERA N° _____ DEL _____

OGGETTO: Sostituzione impianto di depurazione ditta SCAM s.r.l. -
Modena (MO).

SCAM - Modena

Protocollo N. 805 del 24/8/94
Ufficio Giurisdiz.

ALLA DITTA
SCAM s.r.l.
Via Strada Bellaria n. 164
41010 S. Maria di Mugnano (MODENA)

e.p.c. AL CAPO SETTORE RISORSE E TUTELA
AMBIENTALE DEL COMUNE DI MODENA

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI IGIENE
PUBBLICA DELL'AZIENDA U.S.L. DI MODENA
DISTRETTO N° 3 DI MODENA

In riferimento alla richiesta della ditta SCAM s.r.l del
28.06.1994, presentata in data 30.06.1994, relativa alla sostitu-
zione dell'attuale filtro a tessuto, collegato all'emissione n°9,
con un nuovo filtro a tessuto avente caratteristiche equivalenti;

visto il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda
U.S.L. di Modena, Distretto n° 3 di Modena, prot. n. 4595 del
01.08.1994;

NULLA OSTA

alla sostituzione del filtro.

La ditta dovrà installare un misuratore di differenza di
pressione sul nuovo filtro a tessuto.

Gli impianti in oggetto rimangono assoggettati alle condi-
zioni operative e gestionali dettate dalla normativa vigente ed
alle disposizioni prescrittive fissate negli eventuali atti di
autorizzazione già rilasciati.

Distinti saluti.

IL CAPO SETTORE
(Dr. Eriuccio Nora)
[Signature]

IL CAPO SERVIZIO
CONTROLLI AMBIENTALI
(Dr. Giovanni Rompianesi)
[Signature]

N_O n° 131
GR/mro

Spett.le
PROVINCIA DI MODENA
Settore difesa del suolo e tutela dell'ambiente
Via J.Barozzi, 340
41100 - MODENA

e p.c. **COMUNE DI MODENA**
Settore Risorse e Tutela Ambientale
Via Santi, 40
41100 - MODENA

e p.c. **A.R.P.A.**
Distretto di Modena
Viale Gramsci, 10
41100 - MODENA

Modena, 26.05.2003

Prot. n. 823

Oggetto: Dismissione punto emissione E 3/3.

Con la presente siamo a comunicare che provvederemo allo smantellamento dell'impianto di confezionamento e relativo punto di emissione dell'unità produttiva E 3/3 (ex E32), autorizzata dal Comune di Modena prot. 14136 del 3/12/1985.

Tale impianto è quindi da ritenersi non più funzionante dal 3/06/2003.

Distinti saluti

Resp. Processo Industriale e Sicurezza
Ing. A. Zunelli



Prot. n° 42662/8.7.8.4

DATA,

20 DIC. 1993

RISPOSTA ALLA LETTERA N° _____ DEL _____

OGGETTO: D.P.R. 24 maggio 1988 n.203, art.15 comma 1) lettera A) -
L.R. 23 ottobre 1989 n.36. Trasmissione atto di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Ditta
SCAM srl (Unità produttiva n°6) - Modena.

SCAM - Modena

Protocollo N. 430 del 28/12/93
Ufficio... Cap. Pinelli

ALLA DITTA
SCAM srl
Via Bellaria n°164
41010 S.Maria di Mugnano - MODENA

e.p.c. AL CAPO SETTORE RISORSE E TUTELA
AMBIENTALE DEL COMUNE DI MODENA

- AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
IGIENE PUBBLICA DELL' U.S.L. N.16
- AL RESPONSABILE DEL PRESIDIO MULTIZONALE
DI PREVENZIONE DELL' U.S.L. N. 16
- ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Assessorato all'ambiente
- AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, si
trasmette copia dell'atto in oggetto, adottato da questa
Amministrazione con prot. n.42662/8.7.8.4.

L'atto che si trasmette in allegato, sostituisce a tutti gli
effetti la precedente autorizzazione rilasciata da questa
Amministrazione con prot. n. 30001/8.7.8.4 del 19.10.1993 della
quale si richiede restituzione.

Distinti saluti.

IL CAPO SETTORE
TUTELA DELL'AMBIENTE
(Dr. Brenno Pinotti)

Pinotti



PROVINCIA DI MODENA
SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Via Giardini 474/C - 41100 Modena

Telefono 059/209645-6

Telefax 059/209661

Prot. n.42662/8.7.8.4

Data, 20 DIC. 1993

AUTORIZZAZIONE PER LA MODIFICA DI UN IMPIANTO CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA A, D.P.R. 24 MAGGIO 1988, N. 203 - DITTA SCAM s.r.l. (UNITA' PRODUTTIVA n° 6) - MODENA (MO).

Premesso:

- che il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 comma 2) attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;
- che l'art. 15 comma 1) lettera a) del citato D.P.R. n. 203/88 prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
- che all'art. 4 comma 1) lettera d) del citato D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;
- che la Regione Emilia Romagna con legge 23 ottobre 1989 n. 36 ha delegato alle Amministrazioni Provinciali e al Circondario di Rimini le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

Vista la domanda di autorizzazione presentata in data 17.04.1993 ai sensi dell'art. 15 - comma 1 - lettera a) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, dalla ditta SCAM s.r.l., con sede legale nel Comune di Modena (MO), Via Bellaria n. 164, relativa agli impianti da modificare nel Comune di Modena loc. S. Maria di Mugnano (MO), Via Bellaria n. 164;

Esaminato il progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione contenente i seguenti elaborati:

- scheda informativa generale completa di allegati compilata in ogni sua parte;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 6342 del 6 dicembre 1988, resa esecutiva dal C.C.A.R.E.R. con decisione n. 9741/39 del 5 gennaio 1989 con la quale sono stati stabiliti, in assenza delle linee guida per il contenimento delle emissioni di cui all'art. 3, comma 2) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 limiti di riferimento per le emissioni provenienti da diversi settori produttivi;

Considerato che la Giunta della Regione Emilia Romagna con delibera del 20.06.1989 n. 2958, ha autorizzato le emissioni in atmosfera della ditta SCAM s.r.l. (unità produttiva n°6).

Visto il parere prot. n.10136 del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico espresso nella seduta del 15.11.1993.

Accertato che dagli atti di ufficio risulta che sono state previste misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

Visto altresì il parere favorevole, prot. n. 25457/93 del 17.08.1993, espresso dal Sindaco del Comune di Modena ai sensi dell'art. 7, comma 4) del DPR 24 Maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 13 luglio 1966 n. 615;

Visto il D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

Visto il D.P.C.M. 21 luglio 1989;

Vista la legge 4 agosto 1989 n. 288;

Vista la L.R. 23 ottobre 1989 n. 36;

Visto il D.M. 12 luglio 1990 n. 51;

Visto lo Statuto della Provincia di Modena approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 12.06.1991 con deliberazione n.136 - modificato con deliberazione n.195 del 18.09.1991 - controllato dal Co.Re.Co nella seduta del 18.10.1991 con atto prot. n.5911/AG ed in particolare l'art.52 che definisce le attribuzioni dei dirigenti di settore competenti per materia;

SI AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 15, comma 1), lettera A) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, e fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti, la Ditta SCAM s.r.l. (UNITA' PRODUTTIVA N° 6) ad effettuare nello stabilimento ubicato in Comune di Modena loc. S. Maria di Mugnano (MO), Via Bellaria n. 164, la modifica indicata nella relazione allegata alla domanda.

Per effetto della suddetta modifica risultano variate od aggiunte le seguenti emissioni:

Emissione n. E6/3 - Macchine confezionatrici

Per tale/i emissione/i, dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e precisamente:

- comunicazione, 15 giorni prima, della messa in esercizio degli impianti a mezzo lettera raccomandata ar a Provincia, Comune e Servizio di Igiene Pubblica;
- trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime a mezzo raccomandata ar a Provincia, Comune e Servizio di Igiene Pubblica, dei risultati delle analisi effettuate su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime degli impianti.

Secondo quanto indicato nella relazione aziendale, il termine ultimo per la messa a regime degli impianti di cui al precedente punto è fissato al 08.11.1993.

Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione esclusivamente a seguito di motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Comune e al Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

PUNTO DI EMISSIONE N. E6/1 - CARICO POLVERI

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	0,3	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>		
<u>Filtro a Tessuto</u>		

PUNTO DI EMISSIONE N. E6/3 - MACCHINE CONFEZIONATRICI

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	1	mg/Nmc

Si stabilisce che per la verifica del rispetto dei limiti indicati ai precedenti punti fatte salve le determinazioni verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione ai sensi dell'art. 3 comma 2) punto c) del D.P.R. n. 203/1988, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM, e precisamente i metodi:

M.U. 422 e M.U. 467 per la misura della portata.
M.U. 402 o M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare.

Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i punti di prelievo siano dotati delle seguenti strutture:

- scala di sicurezza con salvavita;
- piattaforma con recinzione;
- bocchettone filettato internamente con diametro interno di 3 pollici; il bocchettone deve essere posto in un tratto rettilineo ed a sezione costante del camino, possibilmente ad una distanza a valle di qualsiasi strozzatura o gomito di almeno 8 diametri e a monte di almeno 3 diametri.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo devono comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DPR 547/55 e DPR 303/56).

Il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente ed il Presidio Multizonale di Prevenzione, sono incaricati di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art.4 comma 3) lettere b) e c) della L.R. 23 ottobre 1989 n.36.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 3 lettera a) della L.R. 23 ottobre 1989 n.36, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con una periodicità almeno semestrale per le emissioni n. 6/1 e 6/3.


La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal Servizio di Igiene Pubblica e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Si fa riserva di adeguare i valori di emissione sopra indicati, a valori più restrittivi fissati dalle linee guida che saranno emanate ai sensi dell'art. 3 comma 2) punto a) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.

Si fanno salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente atto sostituisce a tutti gli effetti la precedente autorizzazione prot. n.30001/8.7.8.4 del 19.10.1993.

IL CAPO SETTORE
TUTELA DELL'AMBIENTE
(Dr. Brenno Pinotti)






Prot. n° 26/8.7.8.4

DATA. 25 FEB. 1994

RISPOSTA ALLA LETTERA N° _____ DEL _____

OGGETTO:

D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203. Revisione data di messa a regime degli impianti, con emissioni in atmosfera, autorizzati dalla Provincia di Modena con atto n. 42662/8.7.8.4 del 20.12.1993. Ditta SCAM s.r.l. - Modena (MO)



ALLA DITTA
SCAM s.r.l.
Via Bellaria n. 164
41010 S. Maria di Mugnano (MO)

e.p.c.

AL CAPO SETTORE RISORSE E TUTELA
AMBIENTALE DEL COMUNE DI MODENA

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI IGIENE PUBBLICA U.S.L. n.16

AL RESPONSABILE DEL PRESIDIO
MULTIZONALE DI PREVENZIONE
DELL' U.S.L. n.16

Vista la nota datata 22.10.1993, pervenuta il 27.10.1993, con la quale la ditta in indirizzo comunica che sono intervenuti ritardi nella messa in esercizio degli impianti (emissione n° 6/3) autorizzati con atto n. 42662/8.7.8.4 del 20.12.1993 della Provincia di Modena e chiede pertanto la modifica della data di messa a regime degli impianti medesimi;

Ritenuto di prendere atto delle motivazioni addotte da codesta ditta e di procedere conseguentemente alla revisione del predetto termine;

Rilevato che, in fase di rilascio delle autorizzazioni ai sensi del DPR 203/88 per la costruzione, modifica o trasferimento di impianti con emissioni in atmosfera, gli Enti competenti prescrivono o approvano i sistemi di contenimento delle emissioni vincolando l'attivazione degli impianti all'adozione dei sistemi di cui sopra;

Richiamato lo Statuto della Provincia di Modena approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 12.06.1991 con deliberazione n. 136 - modificato con deliberazione n. 195 del 18.09.1991 - controllato dal Co.Re.Co nella seduta del 18.10.1991 con atto prot. n. 5911/AG ed in particolare l'art. 52 che definisce le attribuzioni dei dirigenti di settore competenti per materia;

SI STABILISCE

che, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico, la data di messa a regime degli impianti in parola è prorogata al 23.11.1993.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante della autorizzazione in oggetto.

L'attivazione di impianti nuovi, modificati o trasferiti è subordinata, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 203/88, alla comunicazione di messa in esercizio secondo i metodi e tempi indicati nell'autorizzazione.

La violazione ai disposti dell'articolo di cui sopra è sanzionata, ai sensi dei punti n° 2 e 4 dell'art. 24 del già citato d.P.R..

IL CAPO SETTORE
(Dr. Eriuccio Nora)

IL CAPO SERVIZIO
CONTROLLI AMBIENTALI f.f.
(Dr. Giovanni Rompianesi)

MR\mro

PROVINCIA
DI MODENA



SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Segreteria ☎ (059) 209.402 / 209.406

Via J. Barozzi, n. 340 41100 Modena Cod. fisc. e P. IVA 01375710363

☎ centr. (059) 209.111

TELEFAX (059) 209.409

Prot. n° 37564/8.7.8.4/96

DATA,

27 GEN. 1997

RISPOSTA ALLA LETTERA N° _____ DEL _____

E 7/1
E 7/2
OGGETTO: D.P.R. 24 maggio 1988 n.203, art.15 comma 1) lettera A) -
L.R. 23 ottobre 1989 n.36. Trasmissione atto di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Ditta SCAM
S.R.L. - MODENA, loc. S. Maria di Mugnano (MO).

ALLA DITTA
SCAM S.R.L.
V. Bellaria n. 164
Loc. S. Maria di Mugnano
41100 MODENA

AL CAPO SETTORE RISORSE E TUTELA AMBIENTALE
DEL COMUNE DI MODENA

ALL'ARPA-MODENA
DISTRETTO DI MODENA

ALL'ARPA
SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA

ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Assessorato all'ambiente

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE


Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, si trasmette copia dell'atto in oggetto, adottato da questa Amministrazione con prot. n. 37564/8.7.8.4/96.

Distinti saluti.

IL CAPO SETTORE
(Dr. Eriuccio Nora)

IL CAPO SERVIZIO
CONTROLLI AMBIENTALI
(Dr. Giovanni Rompianesi)

Prat. n. 2417
MR/gn



PROVINCIA DI MODENA SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Via Barozzi 340 - 41100 Modena

Telefono 059/209410-1-3

Telefax 059/209409

Prot. n. 37564/8.7.8.4/96

Data, 27 GEN. 1997

ATTO DIRIGENZIALE

AUTORIZZAZIONE PER LA MODIFICA DI UN IMPIANTO CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA A, D.P.R. 24 MAGGIO 1988, N. 203 - DITTA SCAM S.r.l. - MODENA, Loc. S. Maria Mugnano (MO).

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 comma 2) attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;

- che l'art. 15 comma 1) lettera a) del citato D.P.R. n. 203/88 prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

- che all'art. 4 comma 1) lettera d) del citato D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

- che la Regione Emilia Romagna con legge 23 ottobre 1989 n. 36 ha delegato alle Amministrazioni Provinciali e al Circondario di Rimini le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

Vista la domanda di autorizzazione presentata in data 28.06.1996, ai sensi dell'art. 15 - comma 1 - lettera a) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, dalla ditta SCAM S.r.l., con sede legale nel Comune di Modena, loc. S. Maria Mugnano (MO), Via Bellaria n. 164, relativa agli impianti da modificare nel Comune di Modena. loc. S. Maria Mugnano (MO), Via Bellaria n. 164;

Esaminato il progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione contenente i seguenti elaborati:

- scheda informativa generale completa di allegati compilata in ogni sua parte;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 6342 del 6 dicembre 1988, resa esecutiva dal C.C.A.R.E.R. con decisione n. 9741/39 del 5 gennaio 1989 con la quale sono stati stabiliti, in assenza delle linee guida per il contenimento delle emissioni di cui all'art. 3, comma 2) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 limiti di riferimento per le emissioni provenienti da diversi settori produttivi;

Visto il parere n. 9433 espresso dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) nella seduta del 23.09.1996;

Accertato che dagli atti di ufficio risulta che sono state previste misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

Visto il parere del Comitato Tecnico Provinciale in materia di inquinamento atmosferico, di cui all'art. 9 della L.R. 36/89, espresso nella seduta del 19.12.1996 col quale si valutano positivamente i sistemi di contenimento delle emissioni indicati nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione e propone di riconfermare i limiti di emissione già fissati ai sensi della L. 615/66 e del DPR 322/71;

Visto altresì il parere favorevole, prot. n.37066 del 24.10.1996, espresso dal Sindaco del Comune di Modena ai sensi dell'art. 7, comma 4) del DPR 24 Maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 13 luglio 1966 n. 615;

Visto il D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

Visto il D.P.C.M. 21 luglio 1989;

Vista la legge 4 agosto 1989 n. 288;

Vista la L.R. 23 ottobre 1989 n. 36;

Visto il D.M. 12 luglio 1990 n. 51;

Visto lo Statuto della Provincia di Modena approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 12.06.1991 con deliberazione n.136 - modificato con deliberazione n.195 del 18.09.1991 - controllato dal Co.Re.Co nella seduta del 18.10.1991 con atto prot. n.5911/AG ed in particolare l'art.52 che definisce le attribuzioni dei dirigenti di settore competenti per materia;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 15, comma 1), lettera A) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, e fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti, la Ditta SCAM S.r.l. ad effettuare nello stabilimento ubicato in Comune di Modena, loc. S. Maria Mugnano (MO), Via Bellaria n. 179, la modifica indicata nella relazione allegata alla domanda.

Per effetto della suddetta modifica risultano variate od aggiunte le seguenti emissioni:

Emissione n. 7/1 - Confezionatrici

Emissione n. 7/2 - Miscelatore

Per tali emissioni, dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.8 del DPR. 24 maggio 1988 n.203 e precisamente:

a) comunicazione, 15 giorni prima, della messa in esercizio degli impianti a mezzo lettera raccomandata ar a Provincia, Comune e ARPA-MODENA;

b) trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime a mezzo raccomandata ar a Provincia, Comune e ARPA-MODENA, dei risultati delle analisi effettuate:

- relativamente alle emissioni n° 7/1 e 7/2 su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda)

Secondo quanto indicato nella relazione aziendale, il termine ultimo per la messa a regime degli impianti di cui al precedente punto è fissato al 18.02.1997.

Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione ESCLUSIVAMENTE a seguito di motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Comune e a ARPA-MODENA Distretto territorialmente competente.

Le richieste, presentate secondo le suddette modalità, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi virtualmente accolte, anche in assenza di specifico atto da parte della Provincia di Modena.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

PUNTO DI EMISSIONE N. 7/1 - CONFEZIONATRICI

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	14	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale Particellare	15	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione: Filtro a Tessuto</u>		

PUNTO DI EMISSIONE N. 7/2 - MISCELATORE

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	14	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare

15

mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a Tessuto

Dovranno essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di depurazione, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

1) Filtri a tessuto o a tasche:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Si stabilisce che per la verifica del rispetto dei limiti indicati ai precedenti punti fatte salve le determinazioni verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione ai sensi dell'art. 3 comma 2) punto c) del D.P.R. n. 203/1988, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM, e precisamente i metodi:

M.U. 422 e M.U. 467 per la misura della portata.

M.U. 402 o M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare.

⊗ Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i punti di prelievo siano dotati delle seguenti strutture:

- scala di sicurezza con salvavita;
- piattaforma con recinzione;
- bocchettone filettato internamente con diametro interno di 3 pollici; il bocchettone deve essere posto in un tratto rettilineo ed a sezione costante del camino, possibilmente ad una distanza a valle di qualsiasi strozzatura o gomito di almeno 8 diametri e a monte di almeno 3 diametri.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo devono comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DPR 547/55 e DPR 303/56).

L'ARPA-MODENA Distretto territorialmente competente e ARPA Sezione Provinciale di Modena, sono incaricati di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art.4 comma 3) lettere b) e c) della L.R. 23 ottobre 1989 n.36.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 3 lettera a) della L.R. 23 ottobre 1989 n.36, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con una periodicità almeno semestrale per le emissioni n. 7/1 e 7/2.

La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate

da ARPA-MODENA e firmate dal responsabile dello impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Si fa riserva di adeguare i valori di emissione sopra indicati, a valori più restrittivi fissati dalle linee guida che saranno emanate ai sensi dell'art. 3 comma 2) punto a) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.

Si dà atto che non viene dato corso ad alcun adempimento in materia antimafia, in quanto trattasi di autorizzazioni aventi contenuto esclusivamente tecnico e che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale.

Si fanno salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

IL CAPO SERVIZIO
CONTROLLI AMBIENTALI
(Dr. Giovanni Rompianesi)



IL DIRIGENTE
(Dr. Eriuccio Nora)

Ai fornitori in indirizzo

Modena, 01 agosto 2003

Oggetto: Richiesta Schede di Sicurezza - Decreto 7 settembre 2002 del Ministero della Salute modificato dal Decreto 12 dicembre 2002


SCAM rientra nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 (attività a rischio di incidente rilevante).

Nel corso dell'istruttoria per l'approvazione del Rapporto di Sicurezza il CTR (Comitato Tecnico Regionale) ci richiede copia delle schede di sicurezza delle sostanze da Voi fornite.

Come noto, i decreti in oggetto pongono l'obbligatorietà da parte del responsabile dell'immissione sul mercato di sostanze o preparati pericolosi di fornire le relative schede informative in materia di sicurezza. Tali schede devono essere redatte in italiano e devono contenere le informazioni così come definito nel disposto di legge (vedi allegato al decreto stesso).

Dovendo trasmettere tale documentazione alle Autorità Competenti entro il 15/09/2003, Vi preghiamo di inviarci quanto richiesto con cortese sollecitudine.

Resp. Salute/Sicurezza e Ambiente
Ing. A. Zunelli



1.B.1.2.6. Informazioni relative alle sostanze

Nelle aree di stabilimento in cui producono i fitosanitari sono presenti un mix di sostanze chimiche (materie prime e preparati), allo stato fisico liquido o solido (polveri o paste) etichettate come X_i, X_n, T, T+, F, O, N o una loro combinazione.

Tra tutte queste sostanze, quelle che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 334/99 sono le seguenti (la quantità riportata per ciascuna sostanza è la massima che può essere presente in stabilimento) ;

Categorie di sostanze e preparati – Parte 2 dell'Allegato I

A. Categoria delle sostanze/preparati Molto Tossici

1. Materie prime

<i>Sostanza</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Quantità max Presente (t)</i>	<i>N° Scheda di sicurezza</i>
- Azinphos metile tecnico	T+ - N	5.2	1
- Azinphos metile 50%	T+ - N	12.4	2
- Metamidophos 70%	T+ - N	2.1	3
- Metomil tecnico	T+	3.9	4
- Fenbutatina Ossido tecnico	T+ - N	5.2	5
- Principi attivi vari	T+	7.2	N.A.

2. Preparati

<i>Sostanza</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Quantità max Presente (t)</i>	<i>N° Scheda di sicurezza</i>
- Azithion E20	T+ - F	22.3	6
- Azithion PB	T+	32.3	7
- Minacid Double	T+ - F	17.2	8
- Restosan	T+ - F	22.5	9
- Tamifos	T+	10.0	10
- Knock down (*)	T+	4.0	11
- Tamafos (*)	T+	6.8	12
- Prodotti finiti vari	T+	40.3	N.A.

I prodotti contrassegnati con (*) sono prodotti per conto terzi



Prot. n° 29998/8.7.8.4

DATA,

RISPOSTA ALLA LETTERA N° _____ DEL _____


15 OTT. 1993

OGGETTO:

D.P.R. 24 maggio 1988 n.203, art.15 comma 1) lettera A) -
L.R. 23 ottobre 1989 n.36. Trasmissione atto di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Ditta
SCAM s.r.l. - Modena (MO)



ALLA DITTA
SCAM s.r.l.
Via Bellaria n° 164
41010 S. Maria di Mugnano (MO)




e.p.c. AL CAPO SETTORE RISORSE E TUTELA
AMBIENTALE DEL COMUNE DI MODENA

- AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
IGIENE PUBBLICA DELL' U.S.L. N. 16
- AL RESPONSABILE DEL PRESIDIO MULTIZONALE
DI PREVENZIONE DELL' U.S.L. N. 16
- ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Assessorato all'ambiente
- AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, si
trasmette copia dell'atto in oggetto, adottato da questa
Amministrazione con prot. n. 29998/8.7.8.4.

Distinti saluti.

IL CAPO SETTORE
TUTELA DELL'AMBIENTE
(Dr. Brenno Pinotti)



PROVINCIA DI MODENA
SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Via Giardini 474/C - 41100 Modena

Telefono 059/209645-6
Telefax 059/209661

15 OTT. 1993

Prot. n. 29998/8.7.8.4

Data, _____

AUTORIZZAZIONE PER LA MODIFICA DI UN IMPIANTO CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA A, D.P.R. 24 MAGGIO 1988, N. 203 - DITTA SCAM s.r.l. (UNITA' PRODUTTIVA ERBICIDI E ANTICRITTOGAMICI) - MODENA (MO).

Premesso:

- che il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 comma 2) attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;

- che l'art. 15 comma 1) lettera a) del citato D.P.R. n. 203/88 prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

- che all'art. 4 comma 1) lettera d) del citato D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

- che la Regione Emilia Romagna con legge 23 ottobre 1989 n. 36 ha delegato alle Amministrazioni Provinciali e al Circondario di Rimini le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

Vista la domanda di autorizzazione presentata in data 13.05.1993 ai sensi dell'art. 15 - comma 1 - lettera a) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, dalla ditta SCAM s.r.l., con sede legale nel Comune di Modena (MO), Via Bellaria n. 164, relativa agli impianti da modificare nel Comune di Modena loc. S. Maria di Mugnano (MO), Via Bellaria n. 164;

Esaminato il progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione contenente i seguenti elaborati:

- scheda informativa generale completa di allegati compilata in ogni sua parte;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 6342 del 6 dicembre 1988, resa esecutiva dal C.C.A.R.E.R. con decisione n. 9741/39 del 5 gennaio 1989 con la quale sono stati stabiliti, in assenza delle linee guida per il contenimento delle emissioni di cui all'art. 3, comma 2) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 limiti di riferimento per le emissioni provenienti da diversi settori produttivi;

Considerato che il Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) nella seduta del 14.06.1993 con parere n. 5152, ha valutato positivamente i sistemi di contenimento delle emissioni indicati nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione;

Accertato che dagli atti di ufficio risulta che sono state previste misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

Visto altresì il parere favorevole, prot. n. 25458/93 del 17.08.1993, espresso dal Sindaco del Comune di Modena ai sensi dell'art. 7, comma 4) del DPR 24 Maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 13 luglio 1966 n. 615;
Visto il D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322;
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;
Visto il D.P.C.M. 21 luglio 1989;
Vista la legge 4 agosto 1989 n. 288;
Vista la L.R. 23 ottobre 1989 n. 36;
Visto il D.M. 12 luglio 1990 n. 51;

Visto lo Statuto della Provincia di Modena approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 12.06.1991 con deliberazione n.136 - modificato con deliberazione n.195 del 18.09.1991 - controllato dal Co.Re.Co nella seduta del 18.10.1991 con atto prot. n.5911/AG ed in particolare l'art.52 che definisce le attribuzioni dei dirigenti di settore competenti per materia;

SI AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 15, comma 1), lettera A) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, e fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti, la Ditta SCAM s.r.l. (UNITA' PRODUTTIVA ERBICIDI E ANTICRITTOGAMICI) ad effettuare nello stabilimento ubicato in Comune di Modena loc. S. Maria di Mugnano (MO), Via Bellaria n. 164, la modifica indicata nella relazione allegata alla domanda.

Per effetto della suddetta modifica risultano variate od aggiunte le seguenti emissioni:

Emissione n. E8/1 - Confezionamento

Per tale/i emissione/i, dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e precisamente:

- comunicazione, 15 giorni prima, della messa in esercizio degli impianti a mezzo lettera raccomandata ar a Provincia, Comune e Servizio di Igiene Pubblica;

- trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime a mezzo raccomandata ar a Provincia, Comune e Servizio di Igiene Pubblica, dei risultati delle analisi effettuate su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime degli impianti.

Secondo quanto indicato nella relazione aziendale; il termine ultimo per la messa a regime degli impianti di cui al precedente punto è fissato al 08.11.1993. ←

Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione esclusivamente a seguito di motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Comune e al Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

PUNTO DI EMISSIONE N. E8/1 - CONFEZIONAMENTO

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	0,6	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>		
Filtro a Tessuto		

Entro la data di messa a regime, la ditta SCAM s.r.l. dovrà installare un sistema di misura e di registrazione della differenza di pressione tra monte e valle del filtro.

Si stabilisce che per la verifica del rispetto dei limiti indicati ai precedenti punti fatte salve le determinazioni verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione ai sensi dell'art. 3 comma 2) punto c) del D.P.R. n. 203/1988, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM, e precisamente i metodi:

M.U. 422 e M.U. 467 per la misura della portata.
M.U. 402 o M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare.

Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i punti di prelievo siano dotati delle seguenti strutture:

- scala di sicurezza con salvavita;
- piattaforma con recinzione;
- bocchettone filettato internamente con diametro interno di 3 pollici; il bocchettone deve essere posto in un tratto rettilineo ed a sezione costante del camino, possibilmente ad una distanza a valle di qualsiasi strozzatura o gomito di almeno 8 diametri e a monte di almeno 3 diametri.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo devono comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DPR 547/55 e DPR 303/56).

Il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente ed il Presidio Multizonale di Prevenzione, sono incaricati di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art.4 comma 3) lettere b) e c) della L.R. 23 ottobre 1989 n.36.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 3 lettera a) della L.R. 23 ottobre 1989 n.36, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con una periodicità almeno semestrale per l'emissione n. 8/1.


La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal Servizio di Igiene Pubblica e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Si fa riserva di adeguare i valori di emissione sopra indicati, a valori più restrittivi fissati dalle linee guida che saranno emanate ai sensi dell'art. 3 comma 2) punto a) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.

Si fanno salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

IL CAPO SETTORE
TUTELA DELL'AMBIENTE
(Dr. Brenno Pinotti)

Pinotti



SCAM S.p.A.

STABILIMENTO DI

S. MARIA MUGNANO (MO)

CALCOLO DEI VALORI DI

LOC

PER GLI EVENTI INCIDENTALI

Rapporto di Sicurezza - D. Lgs. 334/99

In questa integrazione al Rapporto di Sicurezza si forniscono le distanze a cui si raggiungono le concentrazioni di LOC (Level Of Concern) per le sostanze che possono diffondere in atmosfera in caso d'incendio nelle aree dello stabilimento e per gli eventi incidentali di riferimento contenuti nel Rapporto citato.

Poiché per queste sostanze non sono noti valori da letteratura specializzata, si sono presi come valori di concentrazione di riferimento il 10% del valore di IDLH, come suggerito dall'EPA americana ; pertanto i valori di LOC sono i seguenti :

	LOC (ppm)	IDLH (ppm)
NO ₂	2	20
SO ₂	10	100
HCN	5	50
HCl	5	50
MIC	0.3	3

TOP 1 : Incendio di formulato nel bacino di contenimento dei serbatoi S1 ed S2 - Reparto Liquidi

Sostanza	Portata (kg/sec)	Distanze (mt)			Distanze (mt)		
		LC 50	IDLH	LOC	LC50	IDLH	LOC
SO ₂	0.1272	22	116	388	30	205	848
HCl	0.435	53	427	1400	75	919	3200

TOP 6 : Incendio nel magazzino E3 di prodotti finiti infiammabili

Sostanza	Portata (kg/sec)	Distanze (mt)			Distanze (mt)		
		LC 50	IDLH	LOC	LC50	IDLH	LOC
NO ₂	0.1986	N.R.	168	831	N.R.	562	2500
SO ₂	0.531	< 100 (45 mt)	244	825	<100 (58 mt)	406	1700
HCN	0.0048	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
HCl	0.0791	< 100 (22 mt)	175	588	<100 (34 mt)	377	1300
MIC	0.0314	125	374	1300	268	839	2900

TOP 7 : Incendio nel magazzino H delle materie prime liquide

Sostanza	Portata (kg/sec)	Distanze (mt)			Distanze (mt)		
		LC 50	IDLH	LOC	LC50	E - 2 m/s IDLH	LOC
NO ₂	0.0642	<100 (50 mt)	142	505	151	413	1500
SO ₂	0.18	<100 (27 mt)	139	468	<100 (35 mt)	241	1000
HCN	0.0453	<100 (63 mt)	<100 (95 mt)	335	187	277	992

TOP 8 : Incendio di un automezzo nell'area esterna di carico dei bancali di prodotti finiti fitosanitari

Sostanza	Portata (kg/sec)	Distanze (mt)			Distanze (mt)		
		LC 50	IDLH	LOC	LC50	E - 2 m/s IDLH	LOC
NO ₂	0.13	<100 (81 mt)	210	761	230	610	2400
SO ₂	0.346	<100 (37 mt)	194	657	<100 (48 mt)	330	1400
HCN	0.00312	<100 (17 mt)	<100 (25 mt)	<100 (81 mt)	<100 (50 mt)	<100 (72 mt)	232
HCl	0.0515	<100 (14 mt)	137	306	<100 (29 mt)	307	1100
MIC	0.0204	101	298	999	212	665	2300

SCAM S.R.L.

**STABILIMENTO DI
S. MARIA MUGNANO (MO)**

**Addendum alla
Valutazione della resistenza al fuoco
Delle strutture di fabbricati industriali**

**EVOLUZIONE DEGLI INCENDI NEI
MAGAZZINI E3 ED H**

***SIMULAZIONI DELLA DIFFUSIONE DEGLI INQUINANTI
IN CASO DI CROLLO DEGLI EDIFICI***

INTRODUZIONE

Con la presente relazione si vogliono fornire delle indicazioni sulle modalità di evoluzione degli scenari incidentali legati allo sviluppo di un incendio nei magazzini E3 ed H (magazzino prodotti finiti fitosanitari infiammabili e magazzino materie prime liquide infiammabili, rispettivamente) finalizzate a stimare le distanze di soglia di riferimento della diffusione dei fumi in caso di crollo parziale e/o totale dei fabbricati di magazzino.

Ciò è possibile grazie al calcolo analitico della resistenza R all'incendio delle strutture dei magazzini E3 ed H, il cui risultato indica che gli elementi più deboli delle due strutture sono le parti di copertura degli edifici avendo questi un R pari a 60 min contro un R di 120 min delle pareti di tamponamento (rif. Conclusioni della Relazione Tecnica Generale sulla Valutazione Della Resistenza Al Fuoco Delle Strutture Di Fabbricati Industriali).

Lo scopo di questa relazione tecnica è la valutazione della diffusione dei fumi tossici dell'incendio nel caso in cui si raggiunga un tempo d'incendio superiore a 60 min entro il quale nessun tipo di intervento antincendio è stato intrapreso al fine di preservare l'integrità dei fabbricati ; per facilitare la discussione, di seguito si riporta l'analisi per il Magazzino E3 e successivamente per l'H specificando le ipotesi ed assunzioni fatte per simulare i possibili stati in cui si potrebbero trovare i due magazzini.

MAGAZZINO E3

Come precedentemente accennato, dai calcoli di resistenza al fuoco si ha un R pari a 60 per la copertura e 120 per le pareti perimetrali ; con tali assunzioni si ha che la prima parte che cede strutturalmente è il tetto.

E' chiaro che avere delle indicazioni oggettive su come cederà questa parte del fabbricato risulta molto arduo (in bibliografia non vi sono indicazioni, a conoscenza dello scrivente) e pertanto si devono fare delle ipotesi che siano il più ragionevolmente credibili.

I casi studiati sono stati due in modo tale da identificare due ulteriori possibili stati di fabbricato oltre a quello considerato nel Rapporto di Sicurezza (RdS) :

1. la prima configurazione riguarda l'inizio dell'incendio in cui il fuoco si è propagato a tutto il magazzino ed i fumi fuoriescono dalle aperture più deboli (lucernari, finestre, ecc.) ; questo primo caso è quello riportato nel RdS ed al quale si rimanda per i risultati
2. una seconda configurazione intermedia in cui si ipotizza che, dopo circa 60 minuti, una parte centrale della copertura del fabbricato crolli e vada a coprire parte dell'incendio (CASO 1)
3. la terza configurazione è quella in cui, continuando l'incendio ma prima dei 120 min, tutta la copertura crolli e vada a coprire l'incendio (CASO 2)

La situazione dopo 120 min dall'incendio generalizzato a tutta la superficie di magazzino non è stata presa in esame in quanto le ipotesi sulle modalità di crollo delle pareti introdurrebbero delle ulteriori incertezze sui calcoli della diffusione ; tuttavia, nel caso peggiorativo in cui tutte le pareti cadano verso l'esterno del magazzino, la situazione sarebbe la medesima del CASO 2 (si faccia riferimento alla descrizione data nel seguito di questa relazione).

Un'assunzione comune alle situazioni 2 (CASO 1) e 3 (CASO 2) è quella che le parti che crollano vadano a coprire il fuoco per una superficie pari alla superficie crollata e che i calcinacci causino una consistente riduzione dell'incendio per soffocamento del fuoco e pertanto dalla corrispondente superficie d'incendio coperta da questi non fuoriescano fumi di combustione.

Per rendere le situazioni più realistiche (e perciò essere più conservativi, cioè peggiorativi nei calcoli della diffusione), si introduce un parametro "ε", che potrebbe essere chiamato "efficienza di crollo", il quale indica il grado di sovrapposizione dei calcinacci l'uno sull'altro durante la fase di crollo della copertura del fabbricato ; in altri termini, ε fornisce l'indicazione del grado di efficienza del crollo della copertura in quanto, per $\epsilon = 1$, la porzione di copertura che cede occupa al suolo la medesima superficie e cioè si ha l'esatta proiezione al suolo della frazione di tetto crollato.

Per gli scopi delle presenti analisi (valide anche per il magazzino H) si è fatta l'ipotesi di un fattore ε pari a 0.75 (efficienza del 75%) e ciò significa che i calcinacci / detriti vadano a sovrapporsi per una frazione pari ad un quarto della superficie di tetto che crolla.

Di seguito si analizzano le condizioni dell'incendio corrispondenti alle situazioni 2 (CASO 1) e 3 (CASO 2).

CASO 1

Si è fatta l'ipotesi che ceda la parte centrale della copertura del magazzino per una superficie S_c (superficie crollata) pari al 50% dell'area totale della copertura :

$$S_c = 12 \text{ mt} \times 14 \text{ mt} = 168 \text{ mq}$$

In questa condizione la copertura presenta ancora due lucernari intatti la cui superficie è pari a 30 mq ($S_{l*2} = 30 \text{ mq}$) ; in definitiva l'area di sfogo dei fumi è pari a :

$$S_{\text{sfogo}} = 198 \text{ mq}$$

L'area reale dell'incendio coperta dai calcinacci sarà pari alla superficie dell'incendio propagato a tutto il magazzino (420 mq – cfr. RdS) a cui si deve dedurre la superficie della parte crollata, corretta del fattore ε di efficienza del crollo e ridotta della quota di due lucernari (in quanto queste parti sono già state computate nell'area di sfogo ad inizio incendio) ; in questo modo si ha che la superficie dell'incendio si riduce a :

$$S_i^* = S_i - (\varepsilon S_c - S_{l*2}) = 324 \text{ mq}$$

Con questi dati, le nuove portate Q_{in}^* degli inquinanti possono essere calcolati velocemente con la seguente formula :

$$Q_{in}^* = Q_{in} \times (S_i^* / S_i)$$

dove Q_{in} indicano le portate degli inquinanti presenti nei fumi calcolati nel RdS (cfr. pag. 27 dell'Allegato 14 al Rapporto di Sicurezza) ; applicando la formula si ottiene :

$$Q_{NO_2}^* = 0.4107 \text{ kg/sec}$$

$$Q_{SO_2}^* = 1.098 \text{ kg/sec}$$

$$Q_{HCN}^* = 0.00991 \text{ kg/sec}$$

$$Q_{HCl}^* = 0.164 \text{ kg/sec}$$

$$Q_{MIC}^* = 0.0649 \text{ kg/sec}$$

Con le medesime considerazioni fatte nel RdS sulle portate dei fumi che fuoriescono dalle aperture di un generico fabbricato, si ottiene un fattore di riduzione fumi Ψ pari a 0.29 ; pertanto le portate dei singoli inquinanti emessi realmente in atmosfera saranno le seguenti :

$$q_{NO_2}^* = 0.119 \text{ kg/sec}$$

$$q_{SO_2}^* = 0.318 \text{ kg/sec}$$

$$q_{HCN}^* = 0.00287 \text{ kg/sec}$$

$$q_{HCl}^* = 0.0476 \text{ kg/sec}$$

$$q_{MIC}^* = 0.0188 \text{ kg/sec}$$

Effettuando il calcolo della diffusione in entrambe le condizioni meteorologiche prese a riferimento nel Rapporto di Sicurezza (D – 6 m/s ed E – 2 m/s), si ottengono i seguenti risultati :

Sostanza	Portata (Kg/sec)	Distanze (mt) D – 6 m/s		Distanze (mt) E – 2 m/s	
		LC50	IDLH	LC50	IDLH
NO2	0.119	N.R.	N.R.	N.R.	371
SO2	0.318	< 100 (35 mt)	187	< 100 (46 mt)	317
HCN	0.00287	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
HCl	0.04755	N.R.	N.R.	< 100 (28 mt)	294
MIC	0.01883	< 100 (97 mt)	286	206	642

N.R. = valore mai raggiunto al suolo

Dal raffronto di questi valori con quelli del Top 6 del RdS (prima situazione presa in esame, vedere Tabella seguente) si deduce che, in caso di crollo parziale della copertura, si avrebbe una situazione simile a quella precedente anzi leggermente migliore in quanto le distanze sono inferiori rispetto alla prima situazione di incendio generalizzato a tutto il magazzino ma con copertura integra ; ciò è dovuto all'effetto di soffocamento dei calcinacci nei confronti del fuoco, effetto che tende a ridurre in parte la quantità di fumi emessi in atmosfera.

Tabella delle distanze riportate nel Top 6 del Rapporto di Sicurezza

Sostanza	Portata (Kg/sec)	Distanze (mt) D – 6 m/s		Distanze (mt) E – 2 m/s	
		LC50	IDLH	LC50	IDLH
NO2	0.1986	N.R.	168	N.R.	562
SO2	0.531	< 100 (45 mt)	244	< 100 (58 mt)	406
HCN	0.0048	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
HCl	0.0791	< 100 (22 mt)	175	< 100 (34 mt)	377
MIC	0.0314	125	374	268	839

CASO 2

Questa situazione si riferisce al crollo totale del tetto del fabbricato E3, evento che si potrebbe verificare in un tempo compreso tra 60 min e 120 min dall'incendio tutto sviluppato sull'intera area del magazzino.

Per questo caso si è fatta l'ipotesi che una fascia del tetto di 0.5 mt resti intatta ed appoggiata nella sua posizione originaria ; il resto del tetto crolla e perciò si ha una superficie pari a :

$$S_c = 14 \times 29 = 406 \text{ mq}$$

e questa corrisponde all'area di sfogo dei fumi :

$$S_{\text{sfogo}} = S_c = 406 \text{ mq}$$

Come nel CASO 1, l'area reale dell'incendio coperta dai calcinacci sarà pari alla superficie dell'incendio propagato a tutto il magazzino (420 mq – cfr. RdS) a cui si deve dedurre la superficie della parte crollata, corretta del fattore ε di efficienza del crollo e ridotta della quota di quattro lucernari (in quanto queste parti sono già state computate nell'area di sfogo ad inizio incendio) ; in questo modo si ha che la superficie dell'incendio si riduce a :

$$S_i^* = S_i - (\varepsilon S_c - S_{l*4}) = 420 - 304.5 + 60 = 175.5 \text{ mq}$$

Con questi dati, le nuove portate Q_{in}^* degli inquinanti possono essere calcolati velocemente con la seguente formula :

$$Q_{in}^* = Q_{in} \times (S_i^* / S_i)$$

dove Q_{in} indicano le portate degli inquinanti presenti nei fumi calcolati nel RdS (cfr. pag. 27 dell'Allegato 14 al Rapporto di Sicurezza) ; applicando la formula si ottiene :

$$Q_{NO2}^* = 0.223 \text{ kg/sec}$$

$$Q_{SO2}^* = 0.595 \text{ kg/sec}$$

$$Q_{HCN}^* = 0.0054 \text{ kg/sec}$$

$$Q_{HCl}^* = 0.0887 \text{ kg/sec}$$

$$Q_{MIC}^* = 0.03515 \text{ kg/sec}$$

Nel presente caso, queste portate rappresentano le portate q_{in}^* rilasciate in ambiente in quanto l'area libera di sfogo dei fumi corrisponde in pratica a tutta l'area del magazzino ; pertanto non è richiesto il calcolo del coefficiente di riduzione Ψ come per il CASO 1 precedente ed anche per quello riportato nel RdS :

$$q_{NO2}^* = Q_{NO2}^* = 0.223 \text{ kg/sec}$$

$$q_{SO2}^* = Q_{SO2}^* = 0.595 \text{ kg/sec}$$

$$q_{HCN}^* = Q_{HCN}^* = 0.0054 \text{ kg/sec}$$

$$q_{HCl}^* = Q_{HCl}^* = 0.0887 \text{ kg/sec}$$

STUDIO TECNICO Ing. CHIESA

Qualità, Ambiente, Sicurezza Industriale

Via Magatti, 7 - 21100 VARESE

Tel. e Fax 0332 - 241423

$$q_{MIC}^* = Q_{MIC}^* = 0.03515 \text{ kg/sec}$$

Effettuando il calcolo della diffusione in entrambe le condizioni meteorologiche prese a riferimento nel Rapporto di Sicurezza (D – 6 m/s ed E – 2 m/s), si ottengono i seguenti risultati :

Sostanza	Portata (Kg/sec)	Distanze (mt) D – 6 m/s		Distanze (mt) E – 2 m/s	
		LC50	IDLH	LC50	IDLH
NO2	0.223	N.R.	191	N.R.	609
SO2	0.595	< 100 (49 mt)	259	< 100 (62 mt)	429
HCN	0.0054	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
HCl	0.0887	< 100 (23 mt)	186	< 100 (36 mt)	405
MIC	0.03515	133	397	275	881

N.R. = valore mai raggiunto al suolo

In questo caso le distanze sono leggermente superiori al caso riportato nel Rapporto di Sicurezza (si veda, l'un per l'altro il valore del MIC nella condizione meteo più sfavorevole che passa da una distanza IDLH di 839 mt a 881 mt) ; ciò è dovuto ad un'area di emissione fumi più larga rispetto ai due casi precedenti in quanto non vi è alcun effetto di restringimento del "camino" da cui fuoriesce il fumo di combustione.

La Tabella seguente sintetizza i risultati dei tre casi analizzati (RdS, CASO 1, CASO 2), per la condizione meteo più sfavorevole (E – 2 m/s) dai quali si evince quanto sopra affermato.

Sostanza	Distanze (mt) E – 2 m/s					
	Caso RdS		Caso 1		Caso 2	
	LC50	IDLH	LC50	IDLH	LC50	IDLH
NO2	---	562	---	371	---	609
SO2	< 100	406	< 100	317	< 100	429
HCN	---	---	---	---	---	---
HCl	< 100	377	< 100	294	< 100	405

MIC	268	839	206	642	275	881
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MAGAZZINO H

L'evoluzione dell'incendio in questo magazzino è del tutto simile a quello per il magazzino E3 in quanto la resistenza al fuoco delle strutture è pari a 60 min per la copertura (R 60) e di 120 min per le pareti di tamponamento (R 120) ; pertanto le ipotesi di base e l'analisi dell'evoluzione dell'incendio in relazione ad un ipotetico crollo del fabbricato seguiranno la medesima impostazione utilizzata per il magazzino E3 e cioè :

- si studieranno le due situazioni di crollo parziale della copertura (CASO 1) e di crollo totale (CASO 2)
- la condizione del fabbricato dopo 120 min non sarà presa in esame in quanto riconducibile, nella peggiore delle ipotesi, al CASO 2
- si utilizzerà un grado di efficienza di crollo ε pari a 0.75

CASO 1

Si è fatta l'ipotesi che ceda la parte centrale della copertura del magazzino H per una superficie S_c (superficie crollata) pari al 50% della superficie totale del fabbricato e cioè :

$$S_c = (16 \text{ mt} \times 18 \text{ mt}) / 2 = 144 \text{ mq}$$

Non avendo questo magazzino lucernari, l'area reale dell'incendio coperta dai calcinacci sarà pari alla superficie dell'incendio propagato a tutto il magazzino (340 mq – cfr. RdS) a cui si deve dedurre la superficie della parte crollata, corretta del fattore ε di efficienza del crollo ; in questo modo si ha che la superficie dell'incendio si riduce a :

$$S_i^* = S_i - \varepsilon \times S_c = 232 \text{ mq}$$

Con questi dati, le nuove portate Q_{in}^* degli inquinanti possono essere calcolati velocemente con la seguente formula :

$$Q_{in}^* = Q_{in} \times (S_i^* / S_i)$$

dove Q_{in} indicano le portate degli inquinanti presenti nei fumi calcolati nel RdS (cfr. pag. 37 dell'Allegato 14 al Rapporto di Sicurezza) ; applicando la formula si ottiene :

$$Q_{NO_2}^* = 0.497 \text{ kg/sec}$$

$$Q_{SO_2}^* = 0.749 \text{ kg/sec}$$

$$Q_{HCN}^* = 0.351 \text{ kg/sec}$$

Con le medesime considerazioni fatte nel RdS sulle portate dei fumi che fuoriescono dalle aperture di un generico fabbricato, si ottiene un fattore di riduzione fumi Ψ pari a 0.29 ; pertanto le portate dei singoli inquinanti emessi realmente in atmosfera saranno le seguenti :

$q_{NO_2}^* = 0.144 \text{ kg/sec}$

$q_{SO_2}^* = 0.217 \text{ kg/sec}$

$q_{HCN}^* = 0.102 \text{ kg/sec}$

Effettuando il calcolo della diffusione in entrambe le condizioni meteorologiche prese a riferimento nel Rapporto di Sicurezza (D – 6 m/s ed E – 2 m/s), si ottengono i seguenti risultati :

Sostanza	Portata (Kg/sec)	Distanze (mt) D – 6 m/s		Distanze (mt) E – 2 m/s	
		LC50	IDLH	LC50	IDLH
NO2	0.144	N.R.	N.R.	N.R.	441
SO2	0.217	< 100 (30 mt)	153	< 100 (39 mt)	264
HCN	0.102	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

N.R. = valore mai raggiunto al suolo

Dal raffronto di questi valori con quelli del Top 7 del RdS (prima situazione presa in esame, vedere Tabella seguente) si deduce che, in caso di crollo parziale della copertura, si avrebbe una situazione simile a quella precedente in quanto le distanze per il Biossido d'Azoto e di Zolfo le distanze sono leggermente superiori ma comunque equiparabili a quelle del Top 7 mentre per l'Acido Cianidrico la situazione migliora in quanto non si raggiunge al suolo alcuna concentrazione pericolosa ; ciò è dovuto sia all'effetto di soffocamento dei calcinacci nei confronti del fuoco, effetto che tende a ridurre in parte la quantità di fumi emessi in atmosfera, che al fatto che la diffusione dei fumi avviene ad un'altezza di 10 mt anziché di 2 mt come per il caso del Rapporto di Sicurezza.

Tabella delle distanze riportate nel Top 7 del Rapporto di Sicurezza

Sostanza	Portata (Kg/sec)	Distanze (mt) D – 6 m/s		Distanze (mt) E – 2 m/s	
		LC50	IDLH	LC50	IDLH
NO2	0.0642	< 100 (50 mt)	142	151	413
SO2	0.18	< 100 (27 mt)	139	< 100 (35 mt)	241
HCN	0.0453	< 100 (63 mt)	< 100 (95 mt)	187	277

CASO 2

Questa situazione si riferisce al crollo totale del tetto del fabbricato H, evento che si potrebbe verificare in un tempo compreso tra 60 min e 120 min dall'incendio tutto sviluppato sull'intera area del magazzino.

Con queste considerazioni di base e ipotizzando, come per E3, che una porzione della copertura pari 0.5 mt rimanga intatta si ottengono i seguenti dati geometrici e d'incendio :

$$S_c = 16 \times 18 = 288 \text{ mq}$$

$$S_{\text{sfo}} = \varepsilon \times S_c = 216 \text{ mq}$$

$$S_i^* = S_i - \varepsilon \times S_c = 340 - 216 = 124 \text{ mq}$$

$$Q_{\text{in}}^* = Q_{\text{in}} \times (S_i^* / S_i)$$

$$Q_{\text{NO}_2}^* = 0.266 \text{ kg/sec}$$

$$Q_{\text{SO}_2}^* = 0.744 \text{ kg/sec}$$

$$Q_{\text{HCN}}^* = 0.1878 \text{ kg/sec}$$

Nel presente caso, queste portate rappresentano le portate q_{in}^* rilasciate in ambiente in quanto l'area libera di sfogo dei fumi corrisponde in pratica a tutta l'area del magazzino ; pertanto non è richiesto il calcolo del coefficiente di riduzione Ψ come per il CASO 1 precedente ed anche per quello riportato nel RdS :

$$q_{\text{NO}_2}^* = Q_{\text{NO}_2}^* = 0.266 \text{ kg/sec}$$

$$q_{\text{SO}_2}^* = Q_{\text{SO}_2}^* = 0.744 \text{ kg/sec}$$

$$q_{\text{HCN}}^* = Q_{\text{HCN}}^* = 0.1878 \text{ kg/sec}$$

Effettuando il calcolo della diffusione in entrambe le condizioni meteorologiche prese a riferimento nel Rapporto di Sicurezza (D - 6 m/s ed E - 2 m/s), si ottengono i seguenti risultati:

Sostanza	Portata (Kg/sec)	Distanze (mt) D - 6 m/s		Distanze (mt) E - 2 m/s	
		LC50	IDLH	LC50	IDLH
NO2	0.266	N.R.	224	N.R.	685
SO2	0.744	< 100 (54 mt)	290	< 100 (69 mt)	478
HCN	0.1878	N.R.	N.R.	N.R.	398

In conclusione, le distanze d'impatto al suolo degli inquinanti dovuti alla combustione si mantengono più o meno nello stesso range del caso riportato nel RdS ; ciò è dovuto al fatto che nel caso del RdS i fumi uscivano dalle aperture delle porte del fabbricato a quota quasi del livello del terreno mentre nel caso presente sono rilasciati all'altezza delle pareti del fabbricato in quanto la via preferenziale dei fumi è verso l'apertura del tetto crollato.

La Tabella seguente sintetizza i risultati dei tre casi analizzati (RdS, CASO 1, CASO 2), per la condizione meteo più sfavorevole (E - 2 m/s) dai quali si evince quanto sopra affermato.

Sostanza	Distanze (mt) E - 2 m/s					
	Caso RdS		Caso 1		Caso 2	
	LC50	IDLH	LC50	IDLH	LC50	IDLH
NO2	151	413	---	441	---	685
SO2	< 100	241	< 100	264	< 100	478
HCN	187	277	---	---	---	398

VALUTAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DI FABBRICATI INDUSTRIALI (MAGAZZINI E3 ED H)

Si riporta di seguito sintesi delle analisi richieste al punto H della nota di osservazioni allegata al verbale del C.T.R. n. 181 del 26/03/2003 (per una valutazione più approfondita si rimanda alle relazioni allegate):

- a) Nel corso del lavoro è stato verificato che gli arcarecci e la trave di capriata del magazzino H posseggono, così come sono realizzate, una resistenza al fuoco inferiore al valore R 60 (tale valutazione non viene allegata alla presente).
- b) Gli elementi sopra menzionati per poter garantire una resistenza al fuoco di 60 minuti dovranno essere protetti con materiali e/o prodotti specifici idonei e certificati.
- c) Nell'ultima pagina della relazione principale (elaborato n. 1 - pag. 43 di 43) viene infatti evidenziato il risultato conseguito per gli arcarecci e la trave di capriata unicamente dopo idonea protezione R degli elementi in oggetto.
- d) Dai calcoli effettuati le sezioni degli elementi verificati (siano essi strutturali, quali pilastri e travi, siano essi di tamponamento) risultano possedere resistenza al fuoco pari a:

DESCRIZIONE	R - REI
Magazzino E3 - Pilastro P06	60
Magazzino E3 - Tegolo T01	60
Magazzino E3 - Trave di capriata	60
Magazzino E3 - Parete di tamponamento	120
Magazzino H - Pilastro P01	60
Magazzino H - Arcareccio	60 (*)
Magazzino H - Trave di capriata	60 (*)
Magazzino H - Parete di tamponamento	120

(*) tale resistenza al fuoco verrà ottenuta con la protezione dell'elemento mediante materiali speciali di protezione dal fuoco aventi caratteristiche R/REI 60.

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA

Dott. Ing. Claudio Forghieri

02 SET. 2003

Cod. MO 1321 I 0212

Decreto Ministeriale Interni (legge 7/12/84 n. 818)

Ing. Claudio Forghieri

B. Categoria delle sostanze/preparati Tossici

3. Materie prime

<i>Sostanza</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Quantità max Presente (t)</i>	<i>N° Scheda di sicurezza</i>
- Clorpirifos metile	T - N	8.7	13
- Deltametrina tecnico	T - N	0.26	14
- Endosulfan tecnico	T - N	7.15	15
- Vamidothion 55%	T - N	0.26	16
- Diclorsvos	T	4.6	17
- Principi attivi vari	T	6.3	N.A.

4. Preparati

<i>Sostanza</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Quantità max Presente (t)</i>	<i>N° Scheda di sicurezza</i>
- Barnyl	T	6.5	18
- Benzim	T	7.0	19
- Dimelfan	T - F	15.3	20
- Emiscam MGD	T	3.3	21
- Eptane L	T - F	14.5	22
- Rotenil	T	4.8	23
- Vamik	T - F	11.7	24
- Endosele (*)	T - F	12.5	25
- Prodotti finiti vari	T - F	26.5	N.A.

I prodotti contrassegnati con (*) sono prodotti per conto terzi

C. Categoria di sostanze/preparati Molto Tossici e Tossici per l'ambiente

5. Materie prime

<i>Sostanza</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Quantità max Presente (t)</i>	<i>N° Scheda di sicurezza</i>
- Benfluralin	N	0.33	26
- Bromacil tecnico	N (R50/53)	1.3	27
- Carbaryl tecnico	N	7.8	28
- Cipermetrina tecnico	X _n - N (R50/53)	0.85	29
- Cymoxanil tecnico	X _n - N (R50/53)	3.8	30
- Diazinone tecnico	X _n - N (R50/53)	8.3	31
- Diflubenzuron tecnico	N (R50)	0.35	32
- Ditianon tecnico	X _n - N (R50/53)	9.4	33
- Diuron tecnico	X _n - N (R50/53)	2.3	34
- Ethofumesate tecnico	N (R50/53)	0.08	35

<i>Sostanza</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Quantità max Presente (t)</i>	<i>N° Scheda di sicurezza</i>
- Fenitrothion tecnico	X _n - N (R50/53)	7.0	36
- Lenacil tecnico	N (R50/53)	0.47	37
- Oxadiazon tecnico	N (R51/53)	13.0	38
- Prochloraz tecnico	X _n - N (R50/53)	0.7	39
- Procymidon	N (R51/53)	4.0	40
- Propiconazole formulato	X _n - N (R50/53)	2.6	41
- Simazina	X _n - N (R50/53)	3.4	42
- Trifluralin	X _i - N (R50/53)	6.5	43
- Tolclofos-metil	N (R51/53)	2.6	44
- Principi attivi vari	N	20.0	N.A.

D. Categoria di sostanze/preparati Comburenti

6. Materie prime

<i>Sostanza</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Quantità max Presente (t)</i>	<i>N° Scheda di sicurezza</i>
- Nitrato di Potassio	O	37	N.A.
- Magnesio nitrato esaidrato	O	3.0	N.A.

E. Categoria di sostanze/preparati Infiammabili

7. Materie prime

<i>Sostanza</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Quantità max Presente (t)</i>	<i>N° Scheda di sicurezza</i>
- Xilolo	X _n - R10	70	N.A.
- Cicloesanone	X _n - R10	8.3	N.A.
- Monoclorobenzolo		16.4	N.A.
- Solvesso 150		35	N.A.
- Arcosolv PM		10	N.A.
- Zolfo	R11	42.2	N.A.

8. Preparati

<i>Sostanza</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Quantità max Presente (t)</i>	<i>N° Scheda di sicurezza</i>
- Prosit 200 EC	X _i - R10	7 (**)	N.A.
- Rogatox	X _n - R10	17	N.A.

(**) Stima previsionale di produzione per l'anno 2002

N.A. : Non Allegata

Sulla base del metodo di calcolo indicato al punto 4 della NOTA riportata in Allegato I al D.Lgs. 334/99 (modalità di combinazione delle varie sostanze pericolose) si può concludere che